



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 385

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 gennaio 2025

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)</i>	<i>Pag.</i> 8
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 8
<i>Plenaria</i>	» 11

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)</i>	» 21
<i>Plenaria</i>	» 21

3^a - Affari esteri e difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77)</i>	» 30
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	» 30
<i>Plenaria</i>	» 31

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 385° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 gennaio 2025.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	<i>Pag.</i>	43
<i>Plenaria</i>	»	43
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i>	»	47
<i>Plenaria</i>	»	47
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i>	»	62
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)</i>	»	63
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	64
<i>Plenaria</i>	»	64
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i>	»	111
<i>Plenaria</i>	»	111
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	117
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136)</i>	»	126
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	»	127
<i>Plenaria</i>	»	127

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	132

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	134
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria</i>	»	135

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato XI. Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive Pag. 136

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

Plenaria » 137

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria » 139

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Ufficio di Presidenza » 141

Plenaria » 141

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) » 143

ERRATA CORRIGE Pag. 144

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 21 gennaio 2025

Plenaria

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 novembre 2024 e proseguito nella seduta del 10 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE ricorda i termini della questione.

Il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), fa presente che – in esito a ulteriori approfondimenti e soprattutto a seguito di varie interlocuzioni con rappresentanti dei Gruppi – ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Giunta una serie di richieste di tipo istruttorio, finalizzate ad acquisire una conoscenza completa di tutti gli elementi fattuali sottesi alle problematiche sollevate dal senatore Scarpinato.

Il relatore propone quindi di inviare (per il tramite della Presidenza del Senato) una richiesta di integrazione istruttoria alla competente autorità giudiziaria, finalizzata a conoscere il numero complessivo e le date in cui le intercettazioni telefoniche in questione furono captate sull'utenza telefonica del dottor Natoli.

In uno spirito di doverosa collaborazione istituzionale, pur ovviamente dovendosi tener conto dei tempi necessari ai fini di una puntuale ricostruzione dei fatti, si formula l'invito all'autorità giudiziaria a fornire un riscontro in tempi ragionevoli.

Il relatore propone altresì di inviare, sempre per il tramite della Presidenza del Senato, una richiesta di integrazione istruttoria alla *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*.

Innanzitutto, si vogliono acquisire informazioni sulla procedura di trasmissione alla Commissione delle intercettazioni captate sull'utenza del dottor Natoli, con particolare riguardo alla circostanza se il predetto invio sia avvenuto su iniziativa dell'autorità giudiziaria o, viceversa, su specifica richiesta della Commissione, oppure sulla base di altri moduli procedurali.

Inoltre, si ritiene opportuno conoscere se la Commissione stessa abbia affrontato la questione circa la necessità o meno dell'autorizzazione del Senato per l'acquisizione delle intercettazioni *de quibus*.

Il relatore conclude il proprio intervento evidenziando che l'articolata proposta fin qui illustrata è finalizzata ad individuare un percorso largamente condiviso dai membri della Giunta, che possa evitare l'emergere di contrapposizioni in una fase prodromica quale quella istruttoria.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime perplessità sull'articolazione della proposta istruttoria. In particolare, per quanto concerne la richiesta indirizzata alla Commissione parlamentare antimafia, la stessa non potrà che fornire elementi giustificativi del suo operato. Pertanto, sotto tale profilo la richiesta istruttoria risulterebbe inutile. Per tali motivi la senatrice preannuncia il proprio orientamento di astensione sulla proposta in esame.

Il senatore RASTRELLI (*Fdl*), nel mostrare apprezzamento nei confronti del Presidente e degli Uffici per la collaborazione nella redazione della proposta istruttoria formulata dal relatore, volta a perseguire una mediazione tra le opposte posizioni, manifesta, a nome del proprio Gruppo, l'adesione a tale formulazione, tanto per la parte relativa all'interlocuzione con la Procura di Caltanissetta sul profilo quantitativo e qualitativo delle intercettazioni, quanto, e soprattutto, per la parte della richiesta formulata alla Commissione antimafia circa gli elementi tecnico-giuridici e fattuali che sottostanno all'invio della documentazione e relativamente al quesito se la Commissione abbia affrontato il problema della necessità di chiedere l'autorizzazione del Senato in merito alle intercettazioni relative al senatore Scarpinato. Conclude affermando che le risposte ai quesiti in premessa consentiranno alla Giunta una valutazione più serena e più consapevole sulle circostanze concernenti l'affare assegnato.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) precisa preliminarmente che nell'ambito delle prerogative non dovrebbe mai configurarsi una contrapposizione tra maggioranza ed opposizione, in quanto tale materia non ha una valenza politica ma al contrario riveste una oggettiva connotazione paragiurisdizionale. Pur manifestando qualche perplessità su alcuni profili della proposta, condivide tuttavia lo spirito sotteso alla stessa, che è orientato oppor-

tunamente nella direzione dell'individuazione di un percorso largamente condiviso in una fase prodromica quale quella istruttoria.

Il PRESIDENTE precisa che le richieste contenute nella proposta istruttoria del relatore sono comunque veicolate dal Presidente del Senato e che l'approfondimento sulle modalità procedurali con le quali le intercettazioni sono state acquisite dalla Commissione antimafia può influire sulla circostanza della valutazione da parte della Commissione sulla necessità o meno di richiedere l'autorizzazione del Senato ai fini dell'utilizzo delle stesse. Quindi esprime apprezzamento per la formulazione equilibrata ed esaustiva della proposta di richiesta istruttoria.

Infine, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di integrazione istruttoria, nel suo complesso, formulata dal relatore Bazoli.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 21 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13

AUDIZIONE DI ANGELO DI LORENZO, PRESIDENTE, E ROBERTO MARTINA, SEGRETARIO GENERALE, DELL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI LIBERI UNITED LAWYERS FOR FREEDOM; VALERIA TRERÈ, RESPONSABILE UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), PER CONFESERCENTI; MANFREDI PACIFICI, REFERENTE NAZIONALE AREA LEGISLATIVA DI COOPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI, MATTEO CIMENTI, PRESIDENTE DI FEDERCHIMICA – ASSOGASLIQUIDI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA); ROBERTO MURARO, SEGRETARIO GENERALE DI COORDINAMENTO FREE, SUL DISEGNO DI LEGGE N.1337 (D.L. 202/2024-DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI)

Sottocommissione per i pareri

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

(236) *Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

(793) *Cecilia D'ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

(1141) *MARTI. – Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite su testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso *6-bis*, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1261) *Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio*

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento risulta riconducibile alle materie della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « comma 2 », di sostituire le parole: « dei competenti organi parlamentari », con le seguenti: « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ».

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

273^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(236) Carmela BUCALO e altri. – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

(793) Cecilia D'ELIA e altri. – *Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

(1141) MARTI. – *Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia che il Gruppo M5S esprimerà un voto di astensione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia un voto di astensione e la presentazione, nelle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti, per apportare i necessari miglioramenti al testo unificato, alla cui stesura comunque il Partito democratico ha contribuito.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori CATALDI (*M5S*) e PARRINI (*PD-IDP*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommis-

sione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori CATALDI (*M5S*) e PARRINI (*PD-IDP*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1341) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice GAUDIANO (*M5S*) e del senatore PARRINI (*PD-IDP*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1351) *Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1294) *Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommis-

sione per i pareri riunitasi il 14 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia un voto di astensione, rilevando la necessità di intervenire in modo più incisivo nella fase della ricostruzione dopo gli eventi sismici. Se ci si limita infatti a ricostruire gli edifici, senza prevedere opportunità di sviluppo economico del territorio, che siano attrattive per i giovani, quei paesi resteranno disabitati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che, nella mattinata odierna, si è concluso il ciclo di audizioni. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato prorogato alle ore 15 di domani, mercoledì 22 gennaio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) osserva preliminarmente che sarebbero state necessarie ulteriori audizioni, dato che il provvedimento contiene un elevato numero di misure eterogenee. Trattandosi di un decreto-legge recante norme afferenti a diverse materie, inoltre, sarebbe stato opportuno esaminarlo in sede di Commissioni riunite, considerato che la Commissione affari costituzionali è già impegnata nella discussione su disegni di legge molto rilevanti e i tempi ristretti impediscono il necessario approfondimento.

Quanto al merito, rileva che i commi 4 e 5 dell'articolo 21 inseriscono una norma ultronea, in quanto non introducono alcuna proroga di termini, ma aboliscono le sanzioni previste per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. In questo modo, si cerca di screditare l'operato dei Governi – e in particolare del Ministro della salute dell'epoca – che si sono trovati ad affrontare una crisi senza precedenti, come quella pandemica. Si creano così le premesse per un allargamento della sfiducia dei cittadini, non più solo nella politica, ma persino nelle istituzioni, con gravi rischi per la democrazia. Basti pensare anche alla gestione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta

sulle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, che – a suo avviso – sono improntati al fanatismo ideologico.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'inopportunità di affrontare l'esame di un provvedimento così eterogeneo nei tempi ristretti previsti per la decretazione d'urgenza. Rileva inoltre l'impossibilità di svolgere un dibattito approfondito senza conoscere le proposte di modifica della maggioranza e dello stesso Governo.

Anticipa, in ogni caso, che vi sono misure molto discutibili, segnalate nel corso delle audizioni, come la soppressione delle sanzioni previste per l'inadempimento degli obblighi vaccinali, l'inserimento di previsioni che non tengono conto di pronunce della Corte costituzionale, la sanatoria di situazioni di cattiva gestione sanitaria in alcune Regioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

I correlatori DELLA PORTA (*FdI*), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) e PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle repliche.

Il PRESIDENTE propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 9 di giovedì 23 gennaio, al fine di organizzare i lavori, essendo atteso un numero molto elevato di proposte di modifica e considerato che il disegno di legge in titolo è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Confida che su alcuni emendamenti sarà possibile una convergenza tra maggioranza e opposizioni, con riferimento, per esempio, alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni audite.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del Presidente. Ritiene che molti emendamenti avranno tenore analogo, trattandosi di proposte ragionevoli e non onerose che sono state avanzate dalle associazioni di categoria audite. A suo avviso, pur nei tempi ristretti previsti, sarà possibile concordare alcune modifiche, per superare quanto meno i problemi immediatamente risolvibili, rinviando eventualmente gli altri a ulteriori provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(858) *DE POLI e altri.* – *Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco*

(439) *Enrico BORGHI.* – *Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 2.1, 3.2, 4.2 e 5.0.2 sono stati ritirati.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'illustrazione dei restanti emendamenti alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 1353 (*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*), approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel rilevare la particolare complessità del provvedimento, che incide peraltro in modo specifico sull'ambito di competenza della Commissione giustizia, chiede che si consideri l'opportunità di un'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa.

Il PRESIDENTE si riserva di rappresentare alla Presidenza del Senato tale richiesta.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, mercoledì 22 gennaio 2025, convocata alle ore 9, non avrà luogo. È convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 e 1141**

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso *6-bis*, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1351**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– per quanto attiene al riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento risulta riconducibile alle materie della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché alla tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « comma 2 », di sostituire le parole: « dei competenti organi parlamentari », con le seguenti: « delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « protezione civile », ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo le materie « governo del territorio », attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 21 gennaio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA MONICA PILLONI, ASSOCIATA DI DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, E DELL'AVVOCATO MARIO TOCCI, DOCENTE DI LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DEL PROFESSORE VITTORIO FINESCHI, ORDINARIO DI MEDICINA LEGALE E DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1044 (AUTOPSIA OBBLIGATORIA IN CASO DI MORTE AVVENUTA IN CARCERE)

Plenaria

220^a Seduta

Presidenza della Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – *Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 gennaio si è concluso l'esame degli emendamenti e che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter* del Regolamento, gli emendamenti approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Avverte quindi che il relatore, senatore Rastrelli, ha depositato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti approvati, rinvia la votazione della proposta di coordinamento e del mandato al relatore alla seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1322) *Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il disegno di legge A.S. 1322, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026 e già approvato dalla Camera introduce disposizioni organiche dirette a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola il rapporto di lavoro sia di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.

Preliminarmente, sottolinea che tale intervento si propone anche di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura della procedura di infrazione (n. 2016/4081) per la violazione dei diritti del lavoro dei magistrati onorari, relativa al trattamento previdenziale di questi ultimi. Su alcuni aspetti oggetto di contestazione era peraltro intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, (convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166), che ha introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*) innova le previsioni relative al regime di incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, stabilendo che la causa di incompatibilità inerente all'esercizio di attività professionale prestata in favore di imprese di assicurazione, bancarie o di intermediazione finanziaria che operano nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie trova applicazione nei confronti di coloro che, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6, abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente la professione di avvocato per conto degli istituti e delle imprese citati.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera – modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace, oltre che dei giudici professionali.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*) modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 intervenendo sulla disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria tramite l'inserimento di norme in materia di esclusività delle funzioni, cessazione dal servizio e applicazione ai magistrati onorari del contratto collettivo nazionale di lavoro « Comparto funzioni centrali » per quanto riguarda permessi, assenze e congedi.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*) – modificato nel corso dell'esame presso la Camera – introduce nel decreto legislativo n. 116 del 2017 i nuovi articoli 29-*bis* e 29-*ter*, in materia, rispettivamente, di impegno dei magistrati onorari confermati e di incompatibilità.

In particolare, l'articolo 29-*bis* si compone di 2 commi in cui, oltre ad affidare al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, si distingue l'impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni (equivalente a 36 ore settimanali) e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione (che risulta di 16 ore a settimana).

L'articolo 29-*ter* prevede alcune novità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività: non possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado; non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario il coniuge, i conviventi, la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; ad essi si applicano le cause di incompatibilità stabilite dagli articoli 18 (« incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense ») e 19 (« incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o uf-

ficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede ») del regio decreto n. 12 del 1941.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) – come modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento – interviene sulla disciplina relativa ai compiti e alle funzioni dei giudici e dei viceprocuratori onorari confermati, sostituendo integralmente l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116 del 2017. In primo luogo, la nuova disposizione prevede che ai magistrati onorari che esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace; in secondo luogo, è stabilito che ai giudici onorari di tribunale confermati che sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, sia assegnata la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli non assegnati al giudice di pace ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 30.

Inoltre, la norma in esame chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo qualora ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, salvo che per procedimenti inerenti a specifiche materie determinate dalla legge. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17 (rispettivamente in materia di funzioni e compiti dei vice procuratori onorari e di attività ad essi delegabili).

L'articolo 1, comma 1, lettera f), alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera, introduce nel decreto legislativo gli articoli da 30-*bis* a 30-*septies*, disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio; di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Nello specifico, i magistrati onorari possono essere sia destinati a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza, sia assegnati, con provvedimento del presidente del Tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario.

Ai sensi del nuovo articolo 30-*ter*, i magistrati onorari confermati non prestano servizio nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio (durante tale periodo è in ogni caso corrisposto il compenso di cui agli articoli 31-*bis* e 31-*ter* del decreto citato). Tuttavia, se il magistrato onorario ha svolto le sue funzioni durante tale mese, costui ha il diritto di non prestare attività per un corrispondente numero di giorni nel periodo ordinario.

L'articolo 30-*quater* introdotto dal disegno di legge in esame disciplina il trasferimento dei magistrati onorari confermati, stabilendo che coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati, purché la sede richiesta presenti una scopertura.

Il nuovo articolo 30-*quinquies*, delinea una procedura di valutazione, a cadenza quadriennale e articolata in due fasi, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati. Tale giudizio viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e deve essere motivato in caso di non idoneità.

L'articolo 30-*sexies* regola il regime disciplinare prevedendo una graduazione delle sanzioni a fronte delle violazioni dei doveri inerenti alle funzioni. Ad esempio, in caso di grave inadempimento agli impegni assunti è prevista la sanzione della decadenza; invece, nelle ipotesi di minore gravità possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonizione o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno.

Infine, la lettera *f*) introduce l'articolo 30-*septies*, secondo il quale l'incarico di magistrati onorari confermati può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.

L'articolo 1, comma 1, lettera *g*) dispone che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116 del 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.

L'articolo 1, comma 1, lettera *h*) reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati del ruolo ad esaurimento, tramite l'introduzione nel decreto legislativo n. 116 del 2017 degli articoli 31-*bis*, 31-*ter*, 31-*quater*. Nello specifico, è previsto un compenso definito in via autonoma sia per i magistrati che abbiano optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva. Tale compenso viene qualificato, ai fini fiscali, come reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 1, comma 2 – inserito dalla Camera dei deputati – reca due modifiche formali all'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'articolo 2 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera – disciplina la possibilità per il Consiglio superiore della Magistratura di bandire ulteriori procedure valutative qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili, nonché la rimessione nei termini (entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio superiore della magistratura) per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda.

L'articolo 3 – in considerazione delle modifiche effettuate nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – reca disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per l'adesione al regime di

esclusività delle funzioni onorarie. Costoro devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, qualora questa venga rilasciata in favore dei magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività, questi ultimi sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica (nel rispetto del limite massimo di durata previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili).

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone l'autorizzazione di spesa necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, è prevista una clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, ringraziando il relatore per l'ampia illustrazione, avverte che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, che prevedono una procedura speciale con particolare riferimento all'esame degli emendamenti. Invita i Commissari ad intervenire in sede di discussione generale già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) *Julia UNTERBERGER. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

(21) *Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome*

(131) *Alessandra MAIORINO. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

(918) *Ilaria CUCCHI e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

– e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha terminato il ciclo di audizioni deliberato e che nella seduta del 3 dicembre 2024 la relatrice, senatrice Rossomando, ha indicato, alla luce dell'istruttoria svolta, i punti aperti su cui attende indicazione da parte dei commissari in sede di discussione generale. Nell'Ufficio di Presidenza integrato del 15 gennaio scorso è stato stabilito di procedere nelle sedute di questa settimana agli interventi in discussione generale sui disegni di legge e chiudere questa

fase procedurale anche al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'esame.

La RELATRICE rimarca come, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, è già vigente nell'ordinamento l'automatismo – in mancanza di accordo – in relazione all'attribuzione al figlio dei cognomi di entrambi i genitori. Anche l'approfondimento istruttorio attraverso le audizioni operato dalla Commissione si è concentrato sulle modalità di regolamentazione della sequenza dei cognomi da attribuire al figlio. Sono stati illustrati diversi criteri, come ad esempio il sorteggio, ma in qualità di relatrice, ritiene sia fondamentale che la discussione in Commissione si concentri sull'opportunità di prevedere un automatismo per regolamentare l'ordine della sequenza dei cognomi ovvero introdurre la necessità di un accordo tra i genitori individuando un criterio nell'ordine della sequenza soltanto in assenza di questo. Infatti, anche la maggioranza degli auditi intervenuti sembrava condividere la necessità di evitare il ricorso al giudice in caso di mancanza di accordo tra i genitori. Ritiene indispensabile che si rifletta su questi specifici aspetti, dal momento che la sentenza della Corte costituzionale citata già ha introdotto una disciplina del doppio cognome e che pertanto al legislatore spetta la migliore definizione della normativa con particolare riguardo alla successione del cognome nelle generazioni future e all'attribuzione dello stesso cognome o degli stessi cognomi a fratelli o sorelle. Precisa infine che nei Paesi in cui è già vigente una normativa complessiva del doppio cognome non si sono riscontrati problemi e che pertanto – dal momento che la tematica è in discussione in Parlamento da diverse legislature – è certamente possibile intervenire normativamente.

Il PRESIDENTE, rimarcando i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, invita tutti i senatori interessati a intervenire nelle sedute già convocate in discussione generale, al fine di consentire alla relatrice di individuare, ad esempio, i criteri relativi all'ordine della sequenza dei cognomi da attribuire al figlio su cui si riscontra la maggiore convergenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI. – *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 maggio 2024 il relatore Rastrelli aveva segnalato l'opportunità di conoscere preventiva-

mente le valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito di recente presso il Ministero della giustizia, prima di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte che l'Osservatorio ha trasmesso al Parlamento la prima relazione annuale, che è stata assegnata alla Commissione l'8 gennaio ed è in distribuzione. Domanda quindi al relatore se intende intervenire per precisare gli intendimenti circa le modalità e i tempi dei lavori sul provvedimento.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), rileva come la relazione trasmessa abbia natura prevalentemente interlocutoria, dando conto degli interventi in materia di equo compenso, ma non fornendo al legislatore ancora un quadro completo circa la possibilità di estensione dell'istituto, possibilità che necessita di essere ulteriormente approfondita.

Il PRESIDENTE, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore, ritiene che la discussione su un istituto così importante meriti senz'altro un ulteriore approfondimento, anche in esito ad una interlocuzione con i rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 1155 è previsto per domani, alle ore 15 e che si procederà con celerità al loro esame.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1261**Coord.1**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'emendamento 1.5 (testo 2) dopo le parole: « codice penale » inserire le seguenti: « introdotto dal comma 1 del presente articolo »;*

2) *all'emendamento 2.5 (testo 2) sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) dopo le parole: “all'altra parte dell'unione civile” inserire le seguenti: “, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016 n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa” e dopo le parole: “dell'altra parte dell'unione civile” inserire le seguenti: “, del convivente di fatto, di persona legata da relazione affettiva”. ».

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 21 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 77

Presidenza del Vice Presidente

MENIA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

*AUDIZIONE DEL RESPONSABILE DESK DIFESA E SICUREZZA DEL CENTRO STUDI
INTERNAZIONALI (Ce.S.I.), EMMANUELE PANERO, SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 563
(GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 78

Presidenza della Presidente

CRAXI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**115^a Seduta**

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'ottobre 2023 tra l'Italia e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), volto a consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore – di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 – e istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Accordo si inserisce nel contesto delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolare, l'articolo 8 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta per codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012, prevede che l'Italia riconosca la personalità giuridica delle istituzioni del Sovrano Militare Ordine di Malta quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM. Tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) opera in Italia per attività di interesse generale per conto del Sovrano Militare Ordine di Malta, in virtù di precedenti intese sottoscritte tra l'Italia e lo SMOM, come l'Accordo del gennaio 1991 in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo e l'Accordo del settembre 2020 in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare.

Con la ratifica dell'Accordo in esame, il C.I.S.O.M. potrebbe svolgere nel territorio della Repubblica italiana le attività di interesse generale in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore italiano, nonché alla normativa nazionale che ne disciplina l'esercizio. In particolare, l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) costituisce il presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore.

Composto di 5 articoli, l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica dispone l'iscrizione di diritto del C.I.S.O.M. nel Registro unico nazionale del Terzo settore, prevedendo altresì che il medesimo organismo adotti un regolamento per recepire le norme del Codice del Terzo settore, individuando in particolare il patrimonio destinato e le relative fonti di finanziamento (articolo 1).

Il testo dispone altresì che dall'attuazione dell'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti (articolo 2) e che eventuali controversie interpretative o applicative vengano risolte in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti o, subordinatamente, in via diplomatica (articolo 3).

Viene altresì previsto che l'Accordo sia attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile, nonché, per Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Da ultimo l'articolo 5 dell'intesa bilaterale detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alle modalità di revisione dell'Accordo medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede lumi sull'attività in Italia del Sovrano Militare Ordine Gerolosimitano di Malta.

Replicano brevemente i senatori MENIA (*FdI*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), nonché il relatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ra-

tifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale sottoscritto dall'Italia e dall'Albania il 6 febbraio 2024.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali che legano l'Italia e l'Albania, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione di Tirana all'Unione europea.

Composto da 31 articoli, suddivisi in V Titoli, e da un allegato recante la disciplina relativa al trasferimento dei dati personali tra le istituzioni competenti, l'Accordo in via di ratifica reca innanzitutto disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 4), in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3), e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica (articolo 4). Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.

Il Titolo II (articoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina prevista dal medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7, relativi, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell'altro Paese o ai lavoratori autonomi provvisoriamente presenti sul territorio di uno degli Stati parte, al personale viaggiante delle imprese di trasporto e agli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché al personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Rilevante è anche l'articolo 11 dell'Accordo in ordine al principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall'intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Il Titolo III (articoli da 12 a 18) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 12), alle pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione (articolo 13), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 14) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 15). Di particolare rilievo è l'articolo 16 che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione di cui all'articolo 11, solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Ulteriori disposizioni riguardano inoltre le prestazioni in materia di disoccupazione (articolo 18).

Il Titolo IV (articoli da 19 a 29), relativo a disposizioni diverse, stabilisce – fra l'altro – che le norme di attuazione dell'Accordo siano concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e formalizzate in un'intesa amministrativa destinata ad entrare in vigore contestualmente all'Accordo medesimo (articolo 19), e chiama le Parti ad un corretto scambio di informazioni (articolo 20) e ad una fattiva collaborazione amministrativa (articolo 21). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 22). Ai sensi dell'articolo 24, poi, per facilitare l'applicazione dell'Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, è previsto che le Autorità competenti designino degli Organismi di collegamento.

Ulteriori disposizioni riguardano le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell'Accordo (articolo 25), le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile (articolo 27), i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte (articolo 28) e il principio di riservatezza dei dati (articolo 29).

Da ultimo il Titolo V (articoli 30 e 31) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per la decorrenza e l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta in 12 milioni di euro per l'anno 2025, in 13,6 milioni per l'anno 2026, in 13,1 milioni per l'anno 2027, in 15,1 milioni per l'anno 2028, in 17 milioni per l'anno 2029, in 19,3 milioni per l'anno 2030, in 21,3 milioni per l'anno 2031 e in 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, gli oneri del provvedimento e ne dispone la relativa copertura.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, le disposizioni dell'Accordo in via di ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) richiama l'attenzione dei commissari sull'indicazione, proveniente da alcuni membri della Comunità albanese in Italia, relativa alla funzionalità della firma digitale per la concessione di documenti.

Al riguardo il presidente Stefania CRAXI rassicura il collega Licheri, facendo presente che tale problematica risulta in via di superamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), nella sua qualità di relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione sottoscritta nell'aprile 2024 dall'Italia e dalla Francia relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Ricorda innanzitutto che la linea ferroviaria oggetto del presente provvedimento di ratifica, ricostruita negli anni Settanta del secolo scorso dopo essere stata gravemente danneggiata nel corso della seconda guerra mondiale, ha una lunghezza complessiva di 96 chilometri, di cui 49 in territorio italiano e 47 in territorio francese. Come specificato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, la gestione dell'intera linea è attualmente affidata, per il tratto situato in territorio italiano, alla società Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) e per il tratto in territorio francese alla *Société nationale des chemins de fer Réseau* (SNCF-R). La gestione del tratto di linea situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia è peraltro regolata da una apposita Convenzione sottoscritta nel giugno 1970 dall'Italia e dalla Francia che ha disciplinato la sua ricostruzione e che ne regola l'esercizio e la manutenzione, nonché dal relativo Accordo di attuazione del 1979 tra l'allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e la SNCF.

La Convenzione in via di ratifica, frutto di un lungo *iter* di confronto fra le Parti e materialmente elaborata da una Commissione mista, è finalizzata a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità. Con l'intesa bilaterale in esame, inoltre, si intende abrogare la legge di ratifica della già richiamata Convenzione del giugno 1970 tra l'Italia e la Francia in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla Direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

Composta da 15 articoli, suddivisi in quattro Titoli, la Convenzione in esame è volta a definire un quadro normativo stabile, che consenta di creare le condizioni tecniche e finanziarie per un funzionamento duraturo ed efficace del tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese, definendo la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni (articolo 1).

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo 2), la Convenzione disciplina gli aspetti relativi all'esercizio e alla manutenzione della linea (Titolo II, articoli da 3 a 6), precisando in primo luogo la designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiana e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la linea in base al principio di territorialità (articolo 3). Ulteriori articoli concernono le regole di funzionamento applicabili alla linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in merito in particolare alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie (articolo 4), i canoni per l'utilizzo (articolo 5) e la gestione e manutenzione delle stazioni, assicurate dai gestori designati dallo Stato francese (articolo 6).

La Convenzione definisce altresì le modalità di finanziamento della linea (Titolo III, articolo 7), prevedendo, fra l'altro, che il *deficit* o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto venga valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una ripartizione proporzionale alla circolazione dei treni italiani e francesi.

Da ultimo il Titolo IV (articoli da 8 a 15) reca disposizioni generali, stabilendo che l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni, sia di proprietà dello Stato francese (articolo 8), che i lavori di manutenzione siano effettuati conformemente alla normativa francese in vigore e che la Convenzione sia attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti per le Parti dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 9). Ulteriori disposizioni riguardano la sicurezza ferroviaria (articolo 10) e quella civile (articolo 11), prevedendo – fra l'altro – che, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizzi l'intervento nel proprio territorio delle squadre di

soccorso dell'altro Stato. Ad un organismo di controllo nazionale francese è attribuita la competenza per la linea (articolo 12), mentre ad un'apposita Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti delle Alpi del Sud, spetta il compito di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione (articolo 13). La Convenzione disciplina infine le modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo (articolo 14) e i termini per la sua entrata in vigore, la sua durata e le modalità per una sua eventuale denuncia (articolo 15).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo articolo 4 dispone inoltre l'abrogazione della legge n. 475 del 1973, con la quale l'Italia ha ratificato la già richiamata Convenzione del 1970 tra l'Italia e la Francia.

Il relatore conclude rilevando come il testo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore MARTON (*M5S*) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Il presidente Stefania CRAXI, non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato « Infra/infrastrutture di rete (TLC e T-B-T) », relativo all'ammmodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radiocomunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare (n. 239)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando ulteriori richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere proposto, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2024, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – segmento operativo », costituito dal « segmento volo » *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e la realizzazione del « segmento di terra » denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato (n. 244)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 18 febbraio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sul provvedimento in titolo.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 24/2024, rappresenta la prosecuzione dei programmi SMD 10/2022 e SMD 31/2023, già approvati ed avviati negli anni scorsi, ed è finalizzato al completamento dell'impresa per il segmento operativo per la Nuova scuola elicotteri di Viterbo. La finalità è quella di poter disporre di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* (ereditate dalle passate acquisizioni), realizzando al contempo il segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti. Le risorse stanziare sono complessivamente finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture e all'acquisto dei simulatori del Sistema di addestramento a terra

e di parte dei dispositivi didattici e dei sistemi di addestramento, oltre che all'acquisizione dei nuovi elicotteri multiruolo. Ricorda che il GBTS è il sistema di istruzione teorica a terra, basato su una completa gamma di componenti *software* e *hardware* per la gestione di corsi interattivi, adeguati sistemi di simulazione e piattaforme/stazioni di pianificazione, *briefing* e *debriefing*, nonché sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) che dovranno garantire l'interoperabilità con l'industria.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, la scheda illustrativa che accompagna il provvedimento rinvia a quanto evidenziato in relazione ai programmi SMD 10/2022 e SMD 31/2023, ovvero che il programma interessa prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informativo e telematico, con importanti prospettive di ritorno in termini di ricerca e sviluppo ed occupazionali. Le aree geografiche direttamente interessate dalle commesse sono la Campania, la Lombardia e il Lazio, anche se l'elenco degli stabilimenti potenzialmente coinvolti dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale.

L'onere complessivo dell'impresa, già avviata con i richiamati programmi SMD 10/2022 e SMD 31/2023, era inizialmente stimata in 653 milioni di euro, stima che tuttavia è necessario adeguare all'incremento dei costi di produzione attualizzati al 2024, che determinano un aumento di 17 milioni di euro, per complessivi 670 milioni di euro. La prima *tranche* della terza fase del programma, specificatamente oggetto del presente provvedimento, ha un valore di 38 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ed è finalizzata a progettare e realizzare il GBTS, ad acquisire le prime due piattaforme LUH, comprensive del relativo supporto logistico integrato e ad addestrare una iniziale aliquota di equipaggi di volo. Il cronoprogramma dei pagamenti, da avviarsi nel 2025, è previsto sino al 2029. Il completamento dell'intero programma (non oggetto della illustrazione del presente schema), per il restante valore previsionale complessivo di 547 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma per il segmento operativo della Nuova Scuola Elicotteri, finalizzato allo sviluppo e all'acquisizione complessiva

di 50 *Light Utility Helicopter* (LUH), nell'ambito degli interventi a favore dei programmi già operanti (pag. 49, Tomo II), anche se con una indicazione degli oneri parzialmente difforme alle integrazioni recate dal provvedimento in esame.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1337**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate alcune delle disposizioni di cui all'articolo 1 che reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni,

esaminate altresì le norme di cui all'articolo 2, volte a prorogare i termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

appreziate le misure contenute nell'articolo 8 che reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare con la proroga a tutto l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti nella crisi in corso nell'Est Europa;

considerate altresì le misure contenute nell'articolo 9 relative alla proroga di alcuni termini in materie di competenza del Ministero della difesa, in particolare in relazione al collocamento in ausiliaria, alla digitalizzazione processi penali militari, alla rappresentatività, ai distacchi e ai permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM);

valutate infine le disposizioni di cui all'articolo 18 in materia di competenza del sistema di informazione per la sicurezza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 239**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

preso atto del fatto che il programma in esame è volto ad ammodernare e rinnovare le capacità di comunicazione Terra/Bordo/Terra (T-B-T) dell'Aeronautica Militare, secondo i previsti requisiti tecnologici e prestazionali necessari a superare gli attuali limiti, ottimizzandole dal punto di vista dell'impiego e delle coperture;

condivisa l'esigenza di procedere al rinnovamento di tali imprescindibili capacità di comunicazione a beneficio della componente aerea dello Strumento militare, anche per le possibili ricadute in termini di sviluppo tecnologico ed occupazionali per il nostro tessuto produttivo;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, tenuto conto della necessità di assicurare risorse addizionali rispetto a quelle già disponibili,

esprime parere favorevole.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 21 gennaio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE DELLA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN, SAHIBA GAFAROVA

Plenaria

229^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Foti per la sua presenza in Commissione e rinnova le congratulazioni per la nomina e gli auguri di buon lavoro per il difficile e importante compito che è chiamato a svolgere.

Ritiene, quindi, importante la sua disponibilità al confronto sul disegno di legge recante la legge di delegazione europea, per concordare insieme le modalità di prosecuzione dell'esame, soprattutto in considerazione della già avvenuta calendarizzazione in Assemblea per il prossimo 25 febbraio.

Ricorda che i Gruppi hanno presentato 135 emendamenti e 8 ordini del giorno, mentre lo scorso 14 gennaio è stato presentato l'emendamento 1.100 da parte del Governo.

Ai fini della programmazione dei lavori, ritiene utile conoscere le tempistiche dell'eventuale presentazione di altri emendamenti governativi o del Relatore, in modo da procedere anche con la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti e avviare le votazioni in Commissione quanto prima.

Ricorda, infine, che tutte le altre Commissioni permanenti hanno fatto pervenire la propria relazione sul disegno di legge, ivi incluso il parere favorevole della 1^a Commissione e il parere non ostativo della 5^a Commissione, e che la 2^a Commissione ha già espresso il proprio parere non ostativo sugli emendamenti.

Il ministro FOTI esprime anzitutto la sua soddisfazione nel presenziare in Parlamento come ministro, a partire dal Senato, e assicura la sua piena disponibilità ad interloquire con la 4^a Commissione.

In merito al disegno di legge di delegazione europea, si rammarica per i tempi lunghi, ma ne sottolinea comunque l'importanza come legge che interessa concretamente la vita quotidiana dei cittadini.

Preannuncia quindi la presentazione di qualche ulteriore emendamento da parte del Governo e assicura di aver sollecitato le Amministrazioni di competenza a rendere i pareri sugli emendamenti parlamentari già depositati, al fine di evitare, durante la fase delle votazioni in Commissione, di doverne chiedere l'accantonamento.

Auspica che il provvedimento possa essere licenziato per l'Aula secondo i tempi già previsti. Preannuncia, inoltre, di voler procedere per tempo alla preparazione dei successivi provvedimenti normativi.

Infine, assicura un approccio da parte del Governo, sulle materie oggetto del disegno di legge, del tutto scevro da preconcetti ideologici, per concentrarsi sul merito delle norme, perseguendo unicamente gli interessi del Paese e dei cittadini.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il Ministro per l'auspicata presenza in Commissione e apprezza l'intenzione di voler preparare per tempo i prossimi provvedimenti normativi di competenza.

Si sofferma, quindi, sull'altro provvedimento annuale previsto dalla legge n. 234 del 2012, ovvero la legge europea, lamentando come, da quando è in carica l'attuale Governo, sia stata sostituita dalla decretazione d'urgenza, e chiede se l'intenzione è di continuare in tal modo.

A tale riguardo, auspica di poter affrontare, in dialogo tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, la problematica delle procedure di infrazione e soprattutto quelle che comportano sanzioni pecuniarie, come quelle sulla depurazione delle acque, che da sole costano circa 160.000 euro di sanzioni al giorno da versare all'Unione europea.

Il relatore SCURRIA (*Fdi*) ringrazia il Ministro per la sua presenza ed esprime apprezzamento per il suo approccio di ascolto e di valutazione delle singole proposte emendative, senza preconcetto di parte politica.

Auspica, quindi, che la preannunciata presentazione di emendamenti da parte del Governo avvenga in modo tale da consentire la fase subemendativa e rimanere nei tempi previsti per le successive fasi dell'*iter* parlamentare.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) evidenzia come i due provvedimenti legislativi previsti dalla legge n. 234 del 2012 siano finalizzati ad assicurare o ripristinare uno stato di legalità del nostro Paese nell'Unione europea, e che pertanto sia necessario riprendere la via legislativa ordinaria prevista, evitando di ricorrere alla decretazione d'urgenza. Chiede al Ministro un impegno in tal senso.

Ritiene, inoltre, necessario stabilire un metodo per scegliere le procedure di infrazione da affrontare in via prioritaria, che vada oltre le appartenenze politiche e si basi sul merito e sul perseguimento degli interessi dei cittadini. In tal senso, è evidente che le procedure che comportano l'esborso di sanzioni pecuniarie, a carico degli italiani, e che quindi si trovino nella fase cosiddetta della « seconda condanna » devono avere la precedenza su altre che si trovano ancora nelle fasi iniziali.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alle osservazioni del senatore Lombardo ed esprime apprezzamento per l'approccio del Ministro volto a una valutazione degli emendamenti nel merito degli stessi e non in base alla parte politica. Augura, quindi, buon lavoro al Ministro.

Il ministro FOTI ringrazia per le pertinenti osservazioni espresse da tutti gli intervenuti.

Con riferimento al ricorso alla decretazione d'urgenza, ritiene che questa non possa non avere i requisiti propri di tale strumento legislativo. Si impegna comunque all'utilizzo degli strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012, cercando di evitare quello del decreto-legge, anche per non costringere l'esame di importanti materie entro il termine perentorio dei 60 giorni e con il connesso rischio di dover ricorrere al voto di fiducia, mai gradito né dai senatori di opposizione né da quelli di maggioranza.

Ritiene comunque importante un confronto preventivo, di merito, sui provvedimenti, prima della loro adozione, perché trattano di misure che non sono di interesse di una sola parte politica, ma riguardano temi di interesse del Paese nel suo complesso.

Così anche le procedure di infrazione, che sono state ridotte in numero, ma su cui si è ancora indietro rispetto alla media europea. Al riguardo, ci sono dei nodi difficili su cui occorre ancora lavorare prima di poterli risolvere, come quelli sulla depurazione, ma anche sui rifiuti e su altri temi.

Il Ministro rinnova, infine, la sua piena disponibilità al confronto in Commissione e a lavorare insieme per il bene del Paese.

Su richiesta del senatore LOREFICE (M5S), il PRESIDENTE precisa che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, ivi incluso l'emendamento 1.100, sarà fissato una volta che i testi delle proposte saranno acquisiti agli atti della Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Ministro per la sua presenza in seduta e per la disponibilità espressa a dialogare con la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 21 gennaio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

337^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Il RELATORE illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, preso atto che, in relazione all'articolo 11, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2025-2027, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

La senatrice MENNUNI (*FdI*), esprimendo un giudizio positivo sul provvedimento in esame, dichiara il proprio voto favorevole.

Coglie quindi l'occasione per segnalare che sulla medesima laguna di Orbetello si affaccia il Parco delle Crociere, intitolato al guardiamarina Agostino Brunetta, la cui gestione è affidata a un soggetto privato.

Rappresenta che tale parco versa in uno stato di degrado e auspica l'interessamento del Governo affinché si possano reperire le risorse per ripristinarne il decoro, data anche la sua rilevanza storica, legata anche alle trasvolate organizzate e condotte dal generale Italo Balbo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

(1335) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, non

essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 14 gennaio 2025.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario, riservandosi di illustrarne più diffusamente le motivazioni nella discussione in Assemblea.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, che viene approvata dalla Commissione.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione all'articolo 7, comma 4, del disegno di legge in esame, le risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri siano in grado di far fronte agli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria spettante alle ulteriori unità di personale trasferite nell'ambito del suo organico. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca disposizioni di diretta applicazione, intese a modificare il decreto legislativo n. 178 del 2012, ad integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate. La lettera *a*) del comma 1, consente lo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori militari, eventualmente, anche da parte dell'Associazione della Croce Rossa italiana, tramite i Corpi ausiliari delle Forze armate, su richiesta del Ministero della difesa mediante l'attivazione di apposita convenzione. La relazione tecnica asserisce che, sotto il profilo finanziario, tale possibile attivazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendone, invece, derivare economie di spesa in quanto, in mancanza di personale interno, non sarebbe necessario acquisire le occorrenti professionalità in *outsourcing*. Occorre ricordare che la possibilità di svolgere corsi a favore del personale delle Forze armate rientra nell'ambito dei servizi ausiliari resi dall'Associazione della Croce Rossa italiana alle Forze armate, tramite il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, l'organizzazione e il funzionamento dei quali sono sovvenzionati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM).

La concreta attivazione della convenzione prevista dalla disposizione in esame dovrà, pertanto, essere valutata nel tempo, previa verifica della disponibilità, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, di adeguate risorse da destinare allo scopo, posto che, comunque, il comma 3, che reca una clausola di invarianza degli oneri, prevede che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b*), punto 1), con riferimento al richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario, reca una modifica al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, alla quale la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale.

Il successivo punto 2.1) inserisce, nel ruolo unico previsto dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto, comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, le categorie direttive degli odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi. Nonostante la relazione tecnica attribuisca alla disposizione natura ordinamentale, considerato che non sono previste misure compensative in riduzione nel ruolo unico delle altre categorie direttive, appare opportuno, al fine di escludere eventuali profili finanziari, acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti.

Al punto 2.2), viene sostituito il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, prevedendo che il personale volontario di cui al ruolo unico, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal COM e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, contrariamente al tenore del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5 vigente, che esclude la soggezione del personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.

La relazione tecnica asserisce che la disposizione ha carattere ordinamentale ed è volta a superare incertezze ingeneratesi in sede applicativa e ivi risolte nel senso di ritenere che, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, gli appartenenti al Corpo militare volontario possiedono lo status di militari in servizio e sono soggetti, pertanto, alle disposizioni penali militari e a quelle disciplinari vigenti per tale categoria di personale.

A tale riguardo, appare comunque opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti al fine di valutare se l'attribuzione di tale status non comporti l'applicazione di norme e l'attribuzione di istituti previsti per il personale militare aventi profili finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per il personale volontario.

La lettera c) prevede la soppressione, all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012, dei periodi ventunesimo e ventiduesimo. Il periodo ventunesimo prevede che, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo ai servizi resi dai Corpi ausiliari alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione della Croce Rossa italiana, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisca una Fondazione, anche con soggetti pubblici e privati, che può essere destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il periodo ventiduesimo prevede che il Ministero della difesa possa stipulare la convenzione per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie direttamente con la fondazione.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'estinzione della Fondazione e che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo venga devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana. La relazione tecnica asserisce che dall'atto della sua costituzione e sino ad oggi, la Fondazione non ha mai operato, essendo stata considerata foriera di maggiori costi per il perseguimento dello scopo rispetto a quelli derivanti dall'azione diretta dell'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso la propria struttura organizzativa. La Fondazione in parola non è mai stata destinataria di beni mobili e immobili dell'Associazione medesima, né ha mai impiegato in distacco il personale di cui all'ali-

quota dedicata prevista dall'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, né altro personale dell'Associazione. Di conseguenza, secondo la relazione tecnica, dalla soppressione delle disposizioni che ne prevedono la costituzione e dalla conseguente estinzione della Fondazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, considerato che il comma 2 prevede una procedura di liquidazione e che la parte di patrimonio residua sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi in merito al patrimonio della Fondazione, sui rapporti giuridici attivi e passivi della stessa, quali ad esempio locazioni, debiti di vario tipo, rapporti relativi al personale nei quali dovrebbe eventualmente subentrare l'Associazione, anche al fine di valutare la ragionevolezza di un attivo residuo al termine della liquidazione.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, pertanto, il Governo dovrebbe confermare la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 1 con la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, di cui al comma 3.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. A tale riguardo, osserva che, nell'ambito del conferimento della delega, vengono richiamati diversi principi e criteri direttivi potenzialmente onerosi, tra i quali, le lettere *a*) concernente la razionalizzazione degli ordinamenti, del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, *b*) sulla definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, *c*) che prevede per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali, *h*) sulla revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario, *i*) che prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, *m*) sulla revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, *n*) relativo alla revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

La relazione tecnica asserisce che dai principi e criteri diretti previsti dal comma 1 dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia il comma 2 dell'articolo 2, ricalcando il tenore dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, dispone che la relazione tecnica a corredo dei decreti legislativi di attuazione della delega dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero

dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In relazione a tale aspetto, appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Osserva altresì che di regola, in sede di attuazione della delega, in presenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non compensati all'interno dei singoli decreti legislativi, si applica il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, il quale prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Tale periodo non è richiamato dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame: occorre pertanto valutare l'integrazione della disposizione con la medesima formula recata dalla legge di contabilità sopra richiamata.

Il comma 4 dell'articolo 2 dispone che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: al riguardo, occorre valutare la compatibilità di tale clausola di neutralità finanziaria e amministrativa con quanto stabilito, sempre con riguardo all'attuazione dei decreti delegati, dal precedente comma 2. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 218.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dall'emendamento 2.100 non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riguardo alle lettere *b*) e *c*).

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento,

composto di quattro articoli, apporta modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017, recante riforma organica della magistratura onoraria, dettando altresì disposizioni transitorie e di carattere finanziario.

In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 30-ter », che disciplina l'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e il correlativo godimento del periodo di riposo, andrebbero fornite conferme che dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Riguardo al capoverso « Art. 30-quinquies », con riferimento al sistema di valutazione di professionalità dei magistrati onorari, poiché come previsto dalla norma e rilevato dalla relazione tecnica iniziale il giudizio di idoneità non comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, chiede conferma della sostenibilità degli adempimenti posti a carico del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per quanto concerne il medesimo articolo 1, comma 1, lettera *h*), con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla maggiore spesa previdenziale derivante dalle differenze retributive apportate dalla riforma, segnala che la relazione tecnica iniziale, con riguardo ai giudici onorari immessi dopo il decreto legislativo n. 116 del 2017, ipotizza modeste differenze retributive apportate dalla riforma. Se tale affermazione può in effetti essere condivisa per gli effetti correlati a un periodo di tempo relativamente ristretto (il decennio), osserva che, con il progressivo incremento dei giudici onorari immessi dopo il decreto legislativo n. 116 del 2017 e delle loro anzianità contributive maturate con trattamenti retributivi più elevati, gli effetti onerosi sui trattamenti pensionistici, a regime, potrebbero essere apprezzabili e non adeguatamente rappresentati dall'anno di massima esposizione dell'onere implicitamente ipotizzato per il prossimo decennio. Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla relatrice, specificando che è ancora in corso di istruttoria la relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante le risposte del Governo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dispone quindi che la nota sia messa a disposizione dei senatori affinché possa essere predisposta dal relatore una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 21 gennaio 2025

Plenaria

201^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (n. 237)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 gennaio.

Il sottosegretario FRENI chiede di rinviare la votazione riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti.

Preso atto, il PRESIDENTE rinvia l'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) introduce lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione all'articolo 16 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), il quale, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

Il termine di esercizio della delega scade il 10 settembre 2025.

Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 16 febbraio 2025.

Illustra analiticamente il contenuto del regolamento (UE) 2022/2554, che si applica dal 17 gennaio 2025, sottolineando che esso (cosiddetto DORA, *Digital Operational Resilience Act*) è riconducibile al « Pacchetto finanza digitale » volto, tra l'altro, a definire un quadro dettagliato sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE al fine di approfondire la dimensione della gestione dei rischi digitali e in particolare migliorare e razionalizzare la gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technologies – ICT*) da parte delle entità finanziarie.

Passando alla direttiva oggetto di recepimento, ne sottolinea le finalità rese necessarie in quanto i requisiti connessi alla gestione dei rischi informatici nel settore finanziario contenuti nelle sopra ricordate direttive sono diversi e talvolta incompleti. In alcuni casi, i rischi informatici sono stati affrontati solo implicitamente come parte del rischio operativo e in altri casi non sono stati affrontati affatto. La direttiva attua quindi una serie di modifiche necessarie per apportare chiarezza giuridica e coerenza in relazione all'applicazione, da parte delle entità finanziarie autorizzate e sottoposte a vigilanza conformemente a tali direttive, dei vari requisiti di resilienza operativa digitale necessari per lo svolgimento delle loro attività e per la prestazione di servizi, garantendo in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, esso è composto da 17 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto in esame.

L'articolo 2 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, disponendo che le norme del medesimo dettino le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento DORA, al recepimento della direttiva DORA, nonché al coordinamento con altre disposizioni settoriali.

L'articolo 3 indica nella Banca d'Italia, nella Consob, nell'IVASS e nella COVIP, le Autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento DORA a carico dei soggetti vigilati e ne definisce il ruolo nella partecipazione al *forum* di sorveglianza.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti le segnalazioni dei gravi incidenti TIC e le notifiche volontarie delle minacce informatiche significative. Nello specifico, per ogni tipologia di entità finanziaria soggetta al regolamento DORA, nonché per Bancoposta e per gli intermediari finanziari, viene individuata l'Autorità competente DORA destinataria di tali segnalazioni e notifiche.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni. In particolare, viene disciplinata la cooperazione tra Autorità competenti DORA e le strutture e le autorità competenti istituite a norma della direttiva (UE) 2022/2555 (cosiddetto NIS 2), e, in particolare, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Corpo della Guardia di finanza, attraverso forme di coordinamento operativo e informativo regolate da uno o più protocolli d'intesa.

L'articolo 6 individua le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 (cosiddetto « regolamento DORA ») applicabili agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB. In ossequio al principio di proporzionalità richiamato nei criteri di delega, si richiede a tali soggetti l'adozione del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (cosiddetto « *ICT risk management framework* semplificato ») in conformità alle relative disposizioni contenute nel regolamento DORA. Per gli intermediari finanziari che si qualificano come « microimprese » (che occupino meno di 10 dipendenti e realizzino un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) si applica una disciplina *ad hoc* per lo svolgimento dei *test* di resilienza operativa digitale. La Banca d'Italia può individuare, in via regolamentare, una categoria di intermediari finanziari da considerarsi « significativi » cui applicare il quadro completo per la gestione dei rischi informatici (cosiddetto « *ICT risk management framework* completo »).

L'articolo 7 individua le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 (cosiddetto « regolamento DORA ») applicabili a Bancoposta. In ossequio al principio di proporzionalità richiamato nei criteri di delega, si rende applicabile la medesima disciplina applicata per le banche. In particolare, si fa riferimento all'adozione del quadro completo per la gestione dei rischi informatici (cosiddetto « *ICT risk management framework* completo »), alla disciplina sulla segnalazione degli incidenti TIC

e a quella afferente ai *test* di resilienza operativa digitale, in conformità alle relative disposizioni contenute nel regolamento DORA.

L'articolo 8 disciplina i poteri di vigilanza e di indagine che le Autorità competenti DORA possono espletare nei confronti delle entità finanziarie e dei fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, nonché le attività di accesso e ispezione che tali Autorità possono porre in essere nei confronti dei medesimi soggetti, ai fini dell'esercizio dei poteri suddetti.

L'articolo 9 attribuisce alle Autorità competenti DORA il potere di emanazione di disposizioni attuative del presente decreto e del regolamento DORA.

L'articolo 10 modifica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (comma 1), il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (comma 2), il codice delle assicurazioni private (comma 3), il decreto legislativo n. 252 del 2005 recante le disciplina delle forme pensionistiche complementari (comma 4) e il decreto legislativo n. 129 del 2024 in materia di cripto-attività (comma 5), al fine di stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per l'inosservanza di disposizioni del regolamento DORA e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione. Le disposizioni in esame fissano i limiti edittali delle sanzioni applicabili nei confronti delle persone giuridiche, nonché delle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni. Si prevede, altresì, la possibilità di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, in considerazione della gravità della violazione. I commi 6-9 dell'articolo 10 recano disposizioni concernenti i poteri di vigilanza, indagine e sanzionatori per l'adempimento – da parte delle Autorità competenti – dei compiti loro assegnati ai sensi del regolamento DORA e dettano le disposizioni relative a sanzioni amministrative o misure di riparazione per violazioni che sono passibili di sanzioni penali.

L'articolo 11 prescrive l'adozione di procedure, dispositivi e sistemi da parte dei mercati regolamentati, al fine di individuare rischi informatici e attutirne le conseguenze nei casi in cui essi si concretizzassero.

L'articolo 12 interessa le misure adottate dalle imprese assicurative private per garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, ivi compresi i piani di emergenza.

L'articolo 13 riformula la disciplina sull'adozione di alcune misure di garanzia da parte dei fondi pensione, idonee a garantire la continuità e la regolarità dei medesimi; tale disciplina concerne i fondi pensione aventi soggettività giuridica, in quanto persone giuridiche o in quanto associazioni non riconosciute ma distinte dai soggetti promotori dell'iniziativa. La novella specifica che tra le suddette misure di garanzia rientrano l'istituzione e la gestione di sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554, ove applicabile (regolamento oggetto del presente schema di decreto).

L'articolo 14 apporta le modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, necessarie a seguito dell'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento (UE) 2022/2554, recante disposizioni relative alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

L'articolo 15 stabilisce che a Bancoposta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in tema di cooperazione internazionale, e ai Capi IV, sulle misure di gestione del rischio di cybersicurezza, e V, in tema di giurisdizione e registrazione, del decreto n. 138 del 2024 di recepimento della direttiva NIS2.

L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore, fissandola al 17 gennaio 2025.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani sarà avviata la discussione generale, facendo presente, valutati anche i termini di efficacia citati dal relatore, che è opportuno procedere con *iter* breve.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1351) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Esame e rinvio)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, introduce il disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa, presentato in data 16 gennaio 2025 e assegnato in sede referente.

Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge consta di 2 articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), proroga da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali. Conseguentemente, la disposizione proroga da diciotto a ventiquattro mesi anche il termine per l'adozione degli eventuali decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Stabilisce a tal fine una serie di principi e criteri direttivi.

Nella Analisi tecnico-normativa (ATN) il Governo evidenzia che l'obiettivo del presente intervento legislativo è procedere ad una riforma sistematica della disciplina delle sanzioni amministrative e penali in ma-

teria di diritto dei mercati finanziari, in modo da garantire la proporzionalità e la dissuasività della sanzione, nel rispetto del diritto euro-unitario e della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. L’esigenza è emersa nell’ambito dei lavori relativi all’esercizio della delega di cui all’articolo 19 della legge n. 21 del 2024, in particolare con riferimento alla necessità di provvedere ad una più ampia revisione dell’intero apparato sanzionatorio e non solamente limitato alle sole condotte riferibili agli emittenti, come previsto dal citato articolo 19. Il presente intervento risulta coerente con il programma di Governo ed in particolare con la legge n. 21 del 2024, volta a rendere più competitivo il sistema del mercato dei capitali italiano.

L’articolo 1, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la procedura per la copertura degli eventuali oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi.

L’articolo 2 dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverte quindi che la discussione generale avrà inizio nella seduta di domani e propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 11 di venerdì 24 gennaio; nello stesso tempo avverte che, in caso di presentazione di emendamenti del relatore e del Governo, il termine per eventuali subemendamenti potrebbe essere fissato alle ore 12 di lunedì 27 gennaio.

Per valutare tale proposta ed altri aspetti, legati alla programmazione dei lavori, toglie la seduta e convoca immediatamente un Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 21 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA PAOLA PASSARELLI, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, E DEL PROFESSOR PAOLO MARZANO, ESPERTI, NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DI MEDIASET, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE AUDIOVISIVE DIGITALI (ANICA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'UNIONE NAZIONALE INTERPRETI TEATRO E AUDIOVISIVO (UNITA) E DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1190 (ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI UNICA AUDIOVISIVA DEGLI ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI E DELLA BANCA DATI UNICA DEI FONOGRAMMI)

Sottocommissione per i pareri**14^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARTI*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,05*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 6^a Commissione:

(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio: parere favorevole con osservazioni

Plenaria**183^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1049

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) e il senatore PIRONDINI (M5S) fanno presente che la posizione dei rispettivi Gruppi di appartenenza con riferimento all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1049, svoltosi in data odierna in seno alla Sottocommissione per i pareri con l'approvazione di un parere favorevole con osservazioni, è stato di astensione e che l'orientamento definitivo dipenderà dall'esito dell'esame da parte della Commissione di merito degli emendamenti presentati al fine di correggere alcune criticità presenti nel testo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dà atto dell'atteggiamento costruttivo dei Gruppi di opposizione che, pur nutrendo alcune riserve sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, hanno consentito alla Sottocommissione per i

pareri di concludere i propri lavori, evitando la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge n. 1049.

IN SEDE REFERENTE

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. – *Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*

(1293) CRISANTI. – *Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori*

(1316) VERDUCCI. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso, nel corso della quale era stato assunto il disegno di legge n. 1240 quale testo base a cui riferire gli emendamenti.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri delle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazione) e bilancio (non ostativo), mentre la Commissione politiche dell'Unione europea non si è ancora espressa. Informa altresì che, alla scadenza del termine fissato al 15 gennaio, sono pervenuti 2 ordini del giorno e 77 emendamenti. Preso atto che i presentatori non intendono illustrare i rispettivi ordini del giorno, avverte che gli stessi si intendono illustrati. Dichiarata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, avvertendo che si inizierà da quelli riferiti all'articolo 1, nonché da quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra il complesso degli emendamenti a propria prima firma (1.1, 1.12, 1.27, 1.33 e 1.35), richiamando in particolare le proposte che mirano a sopprimere l'articolo o, in subordine, le disposizioni dirette a introdurre le nuove figure nell'ambito del preuolo universitario. Le proposte emendative, precisa, sottendono una forte contrarietà della propria parte politica a tali figure che accrescono i livelli di precariato nell'università e nel mondo della ricerca. Deplora, in particolare, la scelta del Governo di non dare attuazione alla disciplina sul preuolo introdotta con il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, e, nello specifico, di non aver assicurato l'entrata a regime dello strumento del contratto di ricerca.

Dopo aver richiamato le critiche al provvedimento governativo emerse nel corso delle audizioni, fa presente che ulteriori proposte emendative sono volte a migliorare le disposizioni relative alle borse di assistente alla ricerca

senior (in subordine alla soppressione di tale figura), a sopprimere la norma che consente il conferimento diretto delle borse nel caso in cui le stesse siano finanziate da risorse esterne, a rafforzare le tutele giuridiche nei confronti dei titolari dei contratti *post-doc*, nonché a prevedere benefici fiscali per gli atenei che attribuiscono contratti di ricerca.

Avviandosi a concludere, ribadisce la ferma contrarietà nei confronti di un provvedimento che, a suo giudizio, aggira le richiamate norme legislative che avevano introdotto lo strumento del contratto di ricerca in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rafforza le forme di precariato e rende meno attrattiva l'attività di ricerca in Italia.

Dichiara infine di sottoscrivere gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti presentati a sua prima firma all'articolo 1 (1.2, 1.8, 1.10, 1.39 e 1.57), lamenta che il disegno di legge in esame aggrava, se approvato nell'attuale testo, la situazione di precariato dei ricercatori e indurrà i giovani studenti a lasciare il Paese per svolgere attività di ricerca altrove. Coglie peraltro l'occasione per esprimere condivisione nei confronti dell'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Bucalo e Malan, volto ad impegnare il Governo ad assumere iniziative dirette a ridenominare i titoli attualmente rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di « diploma accademico di primo e secondo livello » in « laurea e laurea magistrale ». Ritiene, al riguardo, opportuna una piena equiparazione tra i titoli rilasciati dalle richiamate istituzioni e quelli rilasciati dagli atenei, anche al fine di accrescere l'attrattività internazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impartita in Italia. Preannuncia conclusivamente l'intenzione di presentare, nel corso dell'esame in Aula del disegno di legge in titolo, un emendamento che operi in via legislativa la richiamata equiparazione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.11, 1.13, 1.16 e 1.28, segnalando che gli stessi sono diretti a recepire i contenuti del disegno di legge n. 148, a sua prima firma, esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1240. Al riguardo, esprime rammarico per la mancata disponibilità del Governo ad aperture nei confronti dei contenuti presenti nelle altre iniziative legislative all'ordine del giorno. Osserva peraltro che neanche la maggioranza riesce ad incidere in modo significativo sui provvedimenti, come testimonia il crescente ricorso allo strumento dell'ordine del giorno, in luogo della presentazione di proposte emendative. Nello stigmatizzare i contenuti del disegno di legge governativo, che costituisce, a suo avviso, una vera e propria occasione mancata di riforma del settore, ritiene invece che il sistema della ricerca italiano necessiti di una riforma coraggiosa. Nello specifico, giudica imprescindibili lo stanziamento di idonee risorse, la definizione di un percorso di carriera certo che consenta ai giovani una programmazione del proprio futuro, la valorizzazione del principio del merito, nonché il riconosci-

mento delle peculiarità del comparto, che non può essere gestito esclusivamente con le logiche e le tempistiche proprie delle amministrazioni pubbliche.

Hanno indi la parola la senatrice COSENZA (*FdI*), la quale sottoscrive l'ordine del giorno n. 2, e la senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), la quale aggiunge la firma agli ordini del giorno nn. 1 e 2.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) fa preliminarmente presente che le proposte emendative a sua prima firma e, più in generale, il complesso di quelle presentate dalla propria parte politica rispecchiano le indicazioni emerse dalle audizioni, nonché le riflessioni svolte in sede di discussione generale. Con specifico riferimento agli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle procedure informative, sottolinea il forte rammarico espresso da molti degli intervenuti per l'inerzia del Governo nell'attuazione della riforma del preruolo introdotta dal richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, che mirava a contrastare efficacemente il precariato nell'università e nella ricerca, in attuazione del PNRR. Ricorda in proposito che tale riforma è il frutto di un lungo approfondimento condotto proprio dalla 7^a Commissione del Senato nella precedente legislatura nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria. Tale procedura, prosegue l'oratore, si era conclusa con l'adozione unanime del documento conclusivo e le richiamate disposizioni legislative che ne recepivano i contenuti erano state approvate con ampia maggioranza dalle forze politiche.

In direzione opposta all'entrata a regime della riforma, il disegno di legge governativo in esame amplifica il precariato tramite l'introduzione di una selva di figure contrattuali, con effetti negativi anche sull'attrattività della ricerca italiana rispetto agli altri Paesi europei. Osserva altresì che il disegno di legge, nel neutralizzare la richiamata riforma del 2022, si pone in contraddizione rispetto agli impegni contenuti nel PNRR e, al riguardo, paventa il rischio che si determinino conseguenze finanziarie connesse al mancato rispetto di tali impegni.

Le proposte emendative della propria parte politica intendono porre un argine allo svilimento del lavoro nella ricerca, innanzitutto soppresmando le disposizioni più regressive contenute nel disegno di legge n. 1240. Richiama indi l'attenzione sull'emendamento 1.9 volto ad incidere sulla disciplina del contratto di ricerca *post-doc*, che costituisce l'unico ambito su cui è possibile un confronto costruttivo, nel senso di precisare che esso va inquadrato come attività lavorativa subordinata.

Illustra indi l'emendamento 1.0.2 in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato.

Rivendica conclusivamente l'importante contributo da parte delle forze di opposizione che, nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2025, ha consentito di individuare uno specifico stanziamento in favore

del Centro nazionale di ricerca (CNR) per la stabilizzazione dei ricercatori precari.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, fa presente che la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 si completerà nella seduta già convocata per domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1240

G/1240/1/7

OCCHIUTO, VERSACE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca » (A.S. 1240),

premesso che:

esistono gravi e rare malattie genetiche che pongono le persone di fronte a molte difficoltà e sfide di diversa natura, per le quali molto spesso non ci sono cure o sono molto costose;

molto spesso accade che persone affette da tali malattie rare, che vorrebbero proseguire gli studi, si trovano in enorme difficoltà ad essere ammessi ai corsi di studio in Italia;

ai concorsi di dottorato di ricerca, ad esempio, si riscontra una significativa disparità nei bandi di concorso delle università italiane; infatti, a fronte di posti riservati per impiegati della Pubblica Amministrazione (PA), laureati all'estero e rifugiati, non si osservano provvedimenti analoghi per studenti laureati con disabilità, nonostante meritino di essere ammessi;

questo contrasta con i principi di equità e inclusione previsti dalla Costituzione italiana, in particolare l'articolo 34;

si riscontra, inoltre, che la sola applicazione della legge n. 104 del 1992 nei bandi di concorso di dottorato, che prevede facilitazioni come tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame e strutture accessibili, non è sufficiente a garantire l'accesso equo ai dottorati di ricerca;

da articoli di stampa, si apprende che le commissioni valutatrici esercitano una discrezionalità eccessiva nella valutazione dei titoli, talvolta ostacolando gli studenti disabili in maniera ingiustificata;

considerato che per continuare ad avere una crescita professionale serve un accesso vero e concreto ai corsi di studio per le persone con disabilità,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a favorire un accesso equo ai programmi di dottorato per gli studenti laureati e disabili.

G/1240/2/7

BUCALO, MALAN, COSENZA, VERSACE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge del 20 settembre 2024, A.S. 1240, recante « Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca »;

premesso che:

il disegno di legge interviene anche nel campo del sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che rappresenta un grande patrimonio materiale e immateriale e forma le generazioni del futuro nel vasto ambito artistico, settore identitario per l'Italia e per il quale la nostra Nazione è riconosciuta a livello internazionale;

la riforma del settore artistico-musicale avvenuta con la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ha definito i corsi di studio equiparati a quelli universitari. L'utilizzo di termini diversi per denominare i titoli AFAM e i titoli universitari ha creato confusione e ambiguità, soprattutto a livello europeo, in cui vige una sola denominazione per entrambi i titoli, Bachelor's degree e Master's degree, rispettivamente per i corsi di studi di primo e secondo ciclo, universalmente riconosciuti e comprensibili a livello internazionale;

molti studenti in entrata, non comprendendo il concetto di equipollenza del titolo « Diploma », sono indotti a non scegliere per i loro percorsi di studio le Istituzioni AFAM, interpretandole come di livello inferiore alle Università e per la stessa ragione, dall'estero, accade che studenti interessati ai percorsi offerti delle Istituzioni AFAM optino poi per istituzioni estere che rilascino titoli di « Laurea », con conseguente perdita di competitività delle Istituzioni italiane e danni anche economici dovuti alle mancate immatricolazioni;

tenuto conto che le Istituzioni AFAM rilasciano oggi pari competenze e titoli equipollenti rispetto a quelli delle istituzioni Universitarie, tanto più ora che sono stati avviati i cicli di Dottorato,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile la mutazione del titolo attualmente rilasciato da: « Diplomi Accademici di primo e secondo li-

vello » in « Laurea e laurea magistrale » al fine di tutelare la competitività dei nostri studenti e rafforzare il sistema della formazione superiore italiana in campo internazionale, migliorandone l'attrattività e l'interesse.

Art. 1.

1.1

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

1.2

PIRONDINI, CASTELLONE, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Sopprimere l'articolo.

1.4

CASTELLONE, PIRONDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 22-bis.

(Borse di ricerca)

1. Le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche e gli istituti di istruzione uni-

versitaria, anche a ordinamento speciale, e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono conferire borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate 'borse di ricerca'.

2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-*bis* e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che preveda una procedura di valutazione comparativa secondo principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 6, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo, e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.

6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-*bis*, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.

8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ‘, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post laurea*’ sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: ‘, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca *post laurea* e *post dottorato*’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nonché per i corsi di dottorato di ricerca.

Art. 22-ter.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘, e per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività’;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: ‘, dagli istituti di istruzione universitaria’ sono sostituite dalle seguenti: ‘e dagli istituti di istruzione’;

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

‘5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi’.

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 4 è premesso il seguente:

‘3-ter.1. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e-ter*) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale’.

4. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al primo periodo sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 22-*quater*.

(*Ricercatori universitari e professori*)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

'*a-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso tra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica';

b) all'articolo 24, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

'*b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è

in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *h*), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica';

c) all'articolo 24, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

'5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione'.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22-quinquies.

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli Enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

'Art. 12-ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle pro-

cedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22-*sexies*.

(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati

di ricerca, nonché ai contratti di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.

2. Il portale di cui al comma 1 è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 3), della presente legge.

3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22-septies.

(Norme transitorie e finali)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: '*post lauream*' sono inserite le seguenti: ', comprese le borse di ricerca'.

2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativi alle borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della presente legge". ».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Piano di sostegno alla ricerca)

1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca:

a) il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

b) il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

c) per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con

una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dal comma 3.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1 ».

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e

della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:

a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;

b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1 ».

1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Fondo per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020, n. 240)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come sostituito dall'articolo 14, comma 6-*septies*, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2025 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1 ».

1.8

PIRONDINI, CASTELLONE, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "contratti di lavoro" è inserita la seguente: "subordinato" ».

1.9

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “contratti di lavoro a tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti parole: “contratti di lavoro subordinato a tempo determinato” ».

1.10

PIRONDINI, CASTELLONE, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027” ».

1.11

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “A decorrere dall'anno 2025, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476” ».

1.12

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-bis ».

1.13

CASTELLONE, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-bis. ».

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-bis. ».

1.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

*Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis. », apportare le seguenti modificazioni:**1) al comma 1, sopprimere le parole: « e gli enti pubblici di ricerca »;**2) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;**3) al comma 5, sopprimere le parole: « e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ».*

1.16

CASTELLONE, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 1, Capoverso « Art. 22-bis. », comma 1, sopprimere le seguenti parole: « nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, ».

1.17

VERDUCCI, DE CRISTOFARO, PIRONDINI, D'ELIA, RANDO

*Al comma 1, al capoverso « Art. 22-bis », apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, sopprimere le parole: « , nonché di collaborazione alle attività didattiche »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai titolari di contratti *post-doc* di cui al presente articolo, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattiche per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto *post-doc* è incrementato in misura non inferiore al quindici per cento della retribuzione netta mensile. »;

c) *al comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo;*

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. Limitatamente all'adeguamento retributivo, per i contratti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. »;

e) *al comma 6, sopprimere le parole: « e di assegni di ricerca ».*

1.18

CATTANEO, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

*Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora il titolare di contratto *post-doc* sia parte di un progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto può essere ulteriormente prorogato, in deroga alle disposizioni del presente comma, fino a due anni in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. ».*

1.19

SBROLLINI, D'ELIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO, LOMBARDO, ALOISIO, CRISANTI, BARBARA FLORIDIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », al comma 3, sostituire le parole: « coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, » con le seguenti: « coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero e coloro che abbiano già consegnato la tesi di dottorato e siano in attesa della discussione, ».

1.20

CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », al comma 3, dopo le parole: « titolo di dottore di ricerca » inserire le seguenti: « conseguito in un'altra università ».

1.21

BUHALO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.22

LA MARCA, RANDO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « prevedendo una quota percentuale in relazione alla totalità dei posti messi a disposizione per studenti e studentesse italiane che hanno conseguito il dottorato in una Università con sede fuori dall'Unione europea. ».

1.23

DE CRISTOFARO, D'ELIA, PIRONDINI, SBROLLINI, LOMBARDO, ALOISIO, CRISANTI, BARBARA FLORIDIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed è comprensivo anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali che sarebbero a carico dell'amministrazione. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Art. 4. »

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 5 dell'articolo 22-bis, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutati nel li-

mite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.24

CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. Il contratto *post-doc* non può essere assegnato a coloro che abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica nella stessa università, nonché ai titolari di contratti di ricerca, di assegni di ricerca e di borse di assistenza alla ricerca stipulati o assegnate dalla stessa università. ».

1.25

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », al comma 7, sopprimere le parole: « con borse di assistenza alla ricerca, ».

Conseguentemente,

- a) *al medesimo comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-ter »;*
 - b) *sopprimere l'articolo 2.*
-

1.26

BUCALO, IANNONE

*Al comma 1, capoverso « Art. 22-bis », sostituire la rubrica con la seguente: « (Contratti *post-doc* per tecnici della ricerca) ».*

1.27

D'ELIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO, SBROLLINI, LOMBARDO, ALOISIO, CRISANTI,
BARBARA FLORIDIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-ter ».

1.28

CASTELLONE, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-ter ».

1.29

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-ter. ».

1.30

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter. (Borse di assistenti all'attività di ricerca) », apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le parole: « e gli enti pubblici di ricerca »;

2) al comma 3, sopprimere le parole: « e gli enti »;

3) sopprimere il comma 4;

4) al comma 6, sopprimere le parole: « e gli enti ».

1.31

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere a) e b), ovunque ricorrano nell'articolo 1, con le seguenti: « lettera b) ».

1.32

BUCALO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », sopprimere il comma 4.

1.33

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », sopprimere il comma 4.

1.34

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », sopprimere il comma 6.

1.35

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », al comma 7, sostituire le parole: « , stabilito con decreto del Ministro » con le seguenti: « pari a due terzi dell'importo minimo del Contratto di ricerca quale stabilito dall'articolo 22, comma 6. ».

1.36

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », comma 8, dopo le parole: « in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26

e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, » *inserire le seguenti*: « , con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge, ».

1.37

CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Gli oneri previdenziali e assistenziali sono a carico della finanza pubblica. ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 8 dell'articolo 22-ter, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.38

OCCHIUTO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-ter », dopo il comma 9, inserire i seguenti:

« 9-bis. Le borse di cui al presente articolo non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

9-ter. La titolarità delle borse di cui al presente articolo non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, con la titolarità di contratti di ricerca, assegni di ricerca e di contratti *post-doc*, né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. ».

1.39

PIRONDINI, D'ELIA, DE CRISTOFARO, SBROLLINI, LOMBARDO, ALOISIO, CRISANTI,
BARBARA FLORIDIA, RANDO, VERDUCCI, CASTELLONE

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-quater ».

1.40

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 22-quater. ».

1.41

BUCALO, IANNONE

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quater » apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: « dal rettore » con le seguenti: « dal Dipartimento, sulla base di specifici obiettivi di didattica e di ricerca, »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « sei mesi »;*

c) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: « , ma consente di computare » a: « comma 5 »;*

d) *al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, prevede un inquadramento come professore ordinario o professore associato, in classe 0 ».*

1.42

CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quater », al comma 3, sostituire le parole: « previo parere del senato accademico » con le seguenti: « previo

parere positivo e vincolante del senato accademico e del Consiglio universitario nazionale (CUN) ».

1.43

CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quater », al comma 3, dopo le parole: « previo parere » inserire le seguenti: « positivo e vincolante ».

1.44

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, capoverso « Art. 22-quater », dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Gli oneri relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i contratti post-doc di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dello Stato;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante quanto stabilito dal comma 4-quater;

*4-quater. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025. ».*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1 ».

1.45

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 22-quater », aggiungere il seguente:

« Art. 22-quinquies.

(Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo)

1. A fronte di un periodo complessivo almeno biennale di titolarità per una qualsiasi delle forme contrattuali previste dagli articoli 22, 22-bis

e 22-ter, comma 1, lettera b), ai soggetti che stipulano contratti ai sensi dell'articolo 24, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, è riconosciuto un periodo di servizio pari alla metà del periodo complessivamente svolto, anche in modo non continuativo, come titolari di contratti di cui agli articoli 22, 22-bis, e di borse ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 1, lettera b). Il riconoscimento massimo è in ogni caso pari a 2 anni. ».

1.46

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 22-quater », aggiungere il seguente:

« Art. 22-quinquies.

(Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo)

1. A fronte di un periodo complessivo almeno biennale di titolarità per una qualsiasi delle forme contrattuali previste dagli articoli 22, 22-bis e 22-ter, comma 1, lettera b), ai soggetti che stipulano contratti ai sensi dell'articolo 24, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, è riconosciuto un periodo di servizio pari alla metà del periodo complessivamente svolto, anche in modo non continuativo, come titolari di contratti di cui agli articoli 22, 22-bis, e di borse ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 1, lettera b). Il riconoscimento massimo è in ogni caso pari a 2 anni. ».

1.47

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 22-quater », aggiungere il seguente:

« Art. 22-quinquies.

(Durata totale del periodo pre-ruolo)

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e

22-ter della presente legge, non può in ogni caso essere superiore a sei anni. ».

1.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Al comma 1, dopo il capoverso « Art. 22-quater », aggiungere il seguente:

« Art. 22-quinquies.

(Durata totale del periodo pre-ruolo)

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso essere superiore a sei anni, al termine dei quali è obbligatoria una stabilizzazione. ».

1.49

CATTANEO, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 fino a esaurimento del ruolo; ai titolari di contratto di ricerca, contratto post-doc, borse di assistente alla ricerca *junior, senior e adjunct professor* di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater.” ».

1.50

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “contratti di lavoro a tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti: “contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”. ».

1.51

BUCALO, IANNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 22, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di rinnovo della contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024 è definita anche la parte giuridica". ».

1.52

PUCCIARELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 24 della legge 240 del 2010, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

“5-ter. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di 5 anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MIUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per 9 anni successivi al suo rilascio.”. ».

1.53

BUCALO, IANNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al termine della conclusione del sesto anno, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del con-

tratto stesso ai fini della chiamata nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, nel caso in cui non sia stato chiamato come professore associato ai sensi del comma 5. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.» ».

1.54

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

“Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza pro-

fessionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo.

4. In via di prima applicazione, è data, su richiesta, la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, nella categoria dei funzionari (*ex D*) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e che abbia svolto, per almeno tre anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di essere inquadrato nell'istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato previa valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 5.

5. Le valutazioni di idoneità sono effettuate, presso i Dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui titoli e sulle attività svolte dal candidato di cui all'allegato A." ».

« Allegato A: Titoli ed attività valutabili

pubblicazioni scientifiche e/o *report* tecnico-scientifici comprovanti attività scientifica maturata per almeno un triennio;

dottorato di ricerca;

master universitario di II livello, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o *master* (II) in materie coerenti con lo specifico profilo professionale da ricoprire;

partecipazione ad attività di gruppi di ricerca e a progetti di ricerca nazionali o internazionali;

incarichi di responsabile/referente tecnico/scientifico di attività di trasferimento tecnologico (convenzioni tecnico/scientifiche, accordi quadro, ecc.);

incarichi di responsabilità di strutture tecniche (laboratori e strumentazioni) e di servizi; coordinamento e/o partecipazione alle attività tecniche/scientifiche di centri di ricerca dipartimentali/consorzi universitari;

organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

incarichi di docenza nell'ambito di progetti nazionali/ esteri per attività di formazione continua (*lifelong learning*), *master* e formazione superiore;

partecipazione ad attività di orientamento e interazione con scuole superiori;

conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica

affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

associazione ad Enti Pubblici di Ricerca;

risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di studio o ricerca. ».

1.55

BUCALO, IANNONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo”;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In via di prima applicazione, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, è consentito al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella categoria dei funzionari (*ex D*) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e di un'attività triennale di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, presentare domanda per essere inquadrato nel ruolo di tecnologo a tempo indeterminato, previa valutazione di idoneità sui titoli e le attività da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.” ».

1.56

OCCHIUTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 29, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Il personale universitario di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che ha svolto

attività di ricerca per almeno sei anni, è equiparato a tutti gli effetti di legge, fermo restando il proprio trattamento economico, ai ricercatori a tempo indeterminato. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”. ».

1.57

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, CASTELLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotti dal comma 1 del presente articolo, non può in ogni caso essere superiore a sei anni. ».

1.58

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. I contratti di cui agli articoli 22-bis, 22-ter, 22-quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal comma 1, sono riservati, nella misura del 30 per cento, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano stati titolari di contratti e borse di *tutoring*, di collaborazione per la terza missione, di insegnamento o assegni di ricerca. ».

1.59

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati le università effettuano su istanza dell’interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno un anno di contratto, la valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sia già in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili

per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico omnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto. ».

1.60

BUCALO, IANNONE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Tale limite è derogabile esclusivamente per fondi provenienti da finanziamenti esterni. ».

1.61

OCCHIUTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, nonché 22-bis e 22-ter come modificati dalla presente legge, e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

2-ter. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione, nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore ai cinque anni, la durata complessiva del contratto è ridotta, su richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore all'anno."».

1.62

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al primo e al terzo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono soppresse.».

1.0.1

VERDUCCI, RANDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

« Art. 1-bis.

(Misure a sostegno del dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "di alta qualificazione" sono aggiunte le seguenti: "coerenti col proprio percorso formativo";

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: " , il contributo per l'accesso e la frequenza" sono soppresse;

c) al comma 5, la lettera b) è soppressa;

d) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. I dottorandi che svolgono il dottorato senza borsa sono esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.".

2. L'importo minimo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è adeguato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo INPS, e comunque trovando applica-

zione le disposizioni di cui all'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale importo è incrementato di una misura compresa tra il 50 per cento e il 75 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

3. Alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo si provvede mediante un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proporzionale all'entità dell'adeguamento al minimale contributivo INPS di cui al comma 3 e senza una riduzione del numero complessivo delle borse concesse.

4. L'adeguamento annuale dell'importo delle borse di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. ».

1.0.2

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatorio tecnologi a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli enti possono indire procedure di selezione per titoli e colloquio per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato, riservate a candidati che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca o tecnologica con assegni di ricerca, contratti di ricerca e contratti a tempo determinato al servizio dell'ente, in relazione alle medesime attività svolte, nei cinque anni che precedono il bando di selezione, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza

e nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo”;

b) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

“Art. 12-*ter*.

(Ricercatori e tecnologi tenure track)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca o da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di cui al comma 1 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca o tecnologiche presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici, anche all'estero, comprovate da contratti di lavoro subordinato o flessibile, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di

cui all'articolo 9, comma 2, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

2. Gli enti destinano in ogni caso adeguate risorse proprie nei piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per consentire il passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale ivi inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e utilizzando gli stessi criteri di valutazione di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3-*bis*, e 12-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come introdotti dal comma 1 del presente articolo. Per tale finalità, gli enti possono anche utilizzare le graduatorie approvate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, vigenti a partire dal 1° gennaio 2024. ».

1.0.3

CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Istituzione del Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa per i dottorandi di ricerca, i titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

1. Presso il Ministero dell'università è istituito un Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato Fondo, destinato ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti *post-doc* e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 19, 22, 22-*bis* e 22-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per far fronte al mancato pagamento incolpevole dei mutui, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo, per la definizione di mancato pagamento incolpevole, i requisiti per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli stessi, nonché il riparto delle risorse assegnate al Fondo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è aumentato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Finanziamento statale degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori universitari)

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli oneri relativi alla progressione stipendiale dei professori e ricercatori universitari, previsti dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, sono posti integralmente a carico del bilancio dello Stato.

2. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo dedicato con una dotazione massima di 1 miliardo di euro annui, destinato al finanziamento degli scatti stipendiali di cui al comma 1.

3. Gli Atenei trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca i dati relativi alla progressione stipendiale dei professori e ricercatori, al fine di garantire la copertura integrale degli oneri attraverso il fondo di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni, sono stabilite le modalità operative per il trasferimento delle risorse agli Atenei e per il monitoraggio della spesa.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli scatti stipendiali maturati successivamente al 31 dicembre 2024.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma 7.

7. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle im-

prese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione di quanto previsto all'articolo 1-bis ».

1.0.5

CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Le università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, destinano il 50 per cento dei fondi attribuiti per il finanziamento di ricerche finanziate da fonti esterne (*overhead*) al finanziamento del passaggio a diverso ruolo. ».

Art. 2.

2.1

CASTELLONE, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Sopprimere l'articolo.

2.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo

2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge 31 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma 5.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione di quanto previsto all'articolo 2 ».

Art. 3.

3.1

VERDUCCI, RANDO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) » con le se-*

guenti: « Osservatorio per il monitoraggio e il contrasto del precariato nelle università, negli enti di ricerca e nelle istituzioni (AFAM) »;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* « un numero non superiore » *sino alla fine del comma con le seguenti:*

« a) due membri nominati dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), di cui almeno uno ricercatore;

b) un membro nominato dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);

c) un membro designato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

d) due membri nominati dal Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM)

e) un membro nominato dal Consiglio Nazionale degli Studenti degli ISSM (CNSI);

f) tre membri eletti in seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « (Osservatorio per il monitoraggio e il contrasto del precariato nelle università, negli enti di ricerca e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)). »

3.2

LA MARCA, RANDO

Al comma 2, dopo le parole: « L’Osservatorio è composto da un numero non superiore a sette soggetti » *inserire le seguenti:* « , di cui almeno uno docente, cittadino italiano, residente e operante in un ateneo di una Università con sede fuori dall’Unione europea, ».

3.3

ALOISIO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « In conformità a principi di trasparenza e pubblicità, la nomina dei membri dell’Osservatorio deve avvenire tramite consultazione pubblica, prevedendo un periodo di raccolta delle candidature di almeno due mesi ».

3.4

ALOISIO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Al fine della stesura della relazione annuale, l'Osservatorio svolge una ricognizione approfondita, articolata in più sessioni, anche sotto forma di consultazione pubblica, finalizzata a raccogliere in dettaglio osservazioni e contributi da parte di ogni soggetto interessato, i cui esiti sono pubblicati e resi accessibili sul sito istituzionale dell'Osservatorio stesso ».

3.5

ALOISIO

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Nel caso in cui l'Osservatorio non trasmetta le relazioni annuali entro il termine prestabilito di 30 giorni dalla scadenza, tutte le attività del medesimo Osservatorio, inclusa qualsiasi ulteriore attività di monitoraggio e valutazione, sono sospese fino all'avvenuta trasmissione delle stesse, ».

3.0.1

BUCALO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." con le seguenti: "del personale docente.". ».

Art. 4.

4.1

PIRONDINI, CASTELLONE, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 4.

(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il

finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera *c*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 204/1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

3. Al fine di procedere all'assunzione di ricercatori e tecnologi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2025, 680 milioni di euro per l'anno 2026, 1020 milioni di euro per l'anno 2027 e 1360 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.2

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, CASTELLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 4.***(Disposizioni in materia di attuazione dei nuovi contratti ricerca)*

1. Al fine di consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 21 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 79

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 15,05

AUDIZIONI DI: ANAC, PROFESSOR ANGELO MASI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, FONDAZIONE INARCASSA, CAPO DIPARTIMENTO CASA ITALIA, RPT – RETE PROFESSIONI TECNICHE, ANCE, UPI, ANCI, INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016, CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DE L'AQUILA, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER GLI INTERVENTI POST-SISMA 2017 E COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ISCHIA, UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E COORDINATORE DEI SINDACI DEI COMUNI DEL CRATERE SISMA 2009, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1294 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ)

Plenaria

161^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge n. 1294 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE rende noto che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio e che è pertanto possibile procedere con le votazioni.

Invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti che non sono stati precedentemente ritirati.

La relatrice PETRUCCI (*Fdl*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 4.1, 7.1, 9.1, 9.2 e 11.1.

Il sottosegretario BARBARO si pronuncia in senso conforme alla relatrice.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Si procede quindi alla votazione dell'articolo 3 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

L'emendamento 3.2 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa alla votazione dell'articolo 4 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

L'emendamento 4.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 4.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli 5 e 6.

Si procede alla votazione dell'articolo 7 e dell'unico emendamento ad esso relativo.

L'emendamento 7.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 7.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 8.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara di ritirare l'emendamento 9.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno volto a recepirne gli intenti.

L'emendamento 9.2 viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 9.

La Commissione approva, quindi, anche l'articolo 10.

Si procede, da ultimo, alla votazione dell'articolo 11 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

L'emendamento 11.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva infine l'articolo 11.

Esaurita la votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi relativi, si passa alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, osservando tuttavia che gli intenti sottesi all'emendamento 9.1, volto a stanziare ulteriori risorse in favore della la-

guna di Orbetello, dovrebbero comunque essere tenuti in costante considerazione dal Governo al fine di porre in essere una costante ed efficace attività di tutela del delicato equilibrio ambientale della laguna stessa.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) esprime innanzitutto il proprio rammarico per non poter, stante la ristrettezza dei tempi, presentare in Commissione un ordine del giorno volto a recepire gli indirizzi politici sottesi all'emendamento 9.1.

Il vigente Regolamento, inoltre, preclude la possibilità di presentare ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea, laddove invece un apposito atto di indirizzo votato dal Parlamento avrebbe senz'altro rafforzato l'impegno del Governo a garantire un costante afflusso di risorse per tutelare gli equilibri ambientali della laguna di Orbetello.

Conclude preannunciando comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice PETRUCCI (*FdI*), preso atto di quanto osservato dai senatori Di Girolamo e Basso, fornisce assicurazioni sulla volontà del Governo e delle forze politiche di maggioranza a che il delicato equilibrio ambientale della laguna sia adeguatamente tutelato attraverso opportuni stanziamenti di risorse.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. – Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) DE POLI. – Legge quadro in materia di interporti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre 2024.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge adottato come testo base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) chiede se siano stati effettuati gli opportuni solleciti alla Presidenza della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, nell'assicurare il relatore Sigismondi di essersi già attivato in tal senso, apprezze le circostanze, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano (n. 240)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), constatata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale, formula, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) domanda se sia possibile effettuare l'audizione dei Commissari straordinari per gli interventi di cui all'atto del Governo in titolo.

Il PRESIDENTE osserva che l'atto in questione non è una proposta di nomina in senso stretto, sulle quali la Commissione procede di solito ad audire il candidato, ma uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sostituisce uno dei Commissari straordinari nominati ai sensi del decreto-legge « sblocca cantieri », e che in casi analoghi generalmente non si è proceduto ad effettuare le audizioni. Ricorda inoltre che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro la fine della settimana corrente e che quindi non sarebbe possibile organizzare le audizioni per la prossima settimana.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole predisposta dal Presidente in qualità di relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), constatata l'assenza di iscritti a parlare in sede di discussione generale, formula, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole predisposta dal Presidente in qualità di relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 21 gennaio 2025

Plenaria

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Distretto tecnologico spaziale della Campania, Luigi Carrino, presidente, accompagnato da Valerio Striano, responsabile spazio e, in videoconferenza, per l'Associazione italiana di agrometeorologia (AIAM), Francesca Ventura, presidente, e Federico Spanna, past president.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(858) DE POLI e altri. – Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 15 gennaio. All'esito di ulteriori interlocuzioni, per le vie brevi, con il Ministero del turismo, è emersa l'esigenza di modificare il suddetto schema di parere.

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) illustra quindi un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale sono state aggiunte tre nuove osservazioni.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) giudica lodevole la finalità sottesa al provvedimento, tenuto conto che le associazioni *pro loco* rappresentano, nei territori, punti di aggregazione sociale. Invita tuttavia a evitare commistioni con le professioni regolamentate, paventando il rischio di una sovrapposizione con altri soggetti. Ciò nonostante, dichiara il voto favorevole del suo schieramento sul principio generale che ispira il disegno di legge.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) condivide a sua volta l'idea di fondo del disegno di legge che semplifica le attività delle *pro loco*, le quali rivestono un ruolo importante per le comunità. Tenuto conto delle innovazioni apportate dal testo, auspica che le associazioni destinatarie del provvedimento possano recepire le nuove disposizioni, evitando l'incursarsi di una sorta di « corto circuito », paventato dal senatore Franceschelli. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto in votazione e approvato.

Il PRESIDENTE rileva l'unanimità dei consensi.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE, non essendoci interventi nel dibattito, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), dopo aver sottolineato che il provvedimento era un intervento atteso a seguito dell'approvazione della legge di bilancio, riscontra molte debolezze strutturali soprattutto sulle questioni agricole, nonostante l'agricoltura rappresenti a suo giudizio un settore fondamentale. Ritiene infatti che occorra impostare, oltre ad aiuti e sussidi, anche una visione strategica. Per colmare le lacune del testo, il suo Gruppo presenterà specifici emendamenti nella Commissione di merito, augurandosi una discussione costruttiva. Alla luce delle suddette criticità, dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) rileva a sua volta dei vuoti nel provvedimento, a cui il suo Gruppo tenterà di porre rimedio attraverso l'attività emendativa. Ci si sarebbe infatti aspettato uno stanziamento di

risorse più importanti, oltre a misure mirate. Manifesta comunque soddisfazione per lo slittamento del termine per la presentazione di emendamenti in 1^a Commissione, nell'auspicio che in quella sede ci si possa confrontare in maniera proficua. Riservandosi di valutare l'andamento dell'*iter*, dichiara dunque il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti del Distretto tecnologico aerospaziale della Campania e dell'Associazione italiana di agrometeorologia (AIAM)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti del Distretto tecnologico aerospaziale della Campania a svolgere il loro intervento.

Ha la parola il professor Luigi CARRINO, presidente del Distretto aerospaziale della Campania, il quale ricorda che il Distretto è stato fondato nel 2012 con l'obiettivo di stimolare la collaborazione tra centri di ricerca, atenei e aziende nell'ambito della regione Campania. Fa presente che vi partecipano 174 soggetti, tra cui 28 grandi imprese, 18 tra centri di ricerca e università e 128 piccole e medie imprese, oltre ad altri soggetti e *partner* esterni.

Pone indi l'accento sul principio metodologico che presiede all'attività del Distretto concernente l'utilizzo di tecnologie aerospaziali a favore dei viticoltori: evitando di mettere a punto costruzioni teoriche che necessiterebbero di una successiva sperimentazione nei contesti operativi,

l'attività di ricerca del Distretto muove dalle esigenze espresse dagli utilizzatori e si svolge in collaborazione con essi.

Ha indi la parola il dottor Valerio STRIANO, responsabile spazio del Distretto, per l'illustrazione del progetto, denominato « Dioniso », avente ad oggetto la messa a punto di un sistema integrato per la viticoltura sostenibile nell'era dei cambiamenti climatici.

Evidenzia che il progetto è stato avviato nel 2023, anno in cui la produzione vitivinicola italiana ha registrato una contrazione compresa tra il 20 e il 24 per cento rispetto all'anno precedente, anche in ragione degli effetti delle condizioni meteorologiche incerte e spesso estreme, che hanno determinato differenze quantitative di produzione nel territorio italiano e una particolare perdita di produzione nelle regioni meridionali.

Fa presente che il progetto è promosso dal Distretto unitamente alla Camera di commercio Irpinia-Sannio e si avvale della collaborazione con i dipartimenti competenti dell'Università « Federico II » di Napoli, con i consorzi di tutela di Irpinia e Sannio, con *partner* tecnologici specializzati presenti sul territorio nazionale, anche al di fuori della regione Campania.

Ribadisce che il progetto – orientato a trasformare il settore vitivinicolo attraverso l'integrazione di tecnologie aerospaziali avanzate e sistemi di monitoraggio all'avanguardia – muove da un'analisi approfondita delle esigenze degli *stakeholder* del territorio.

Dà poi conto delle tecnologie aerospaziali e dei sistemi di elaborazione avanzata utilizzati per aiutare i viticoltori ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e a promuovere pratiche di viticoltura sostenibile: un sistema di monitoraggio multi-scala e multi-piattaforma che integra dati satellitari, droni, reti IoT, intelligenza artificiale, *blockchain* e sistemi di supporto alle decisioni.

Si sofferma, quindi, sui sette servizi che si intendono fornire agli operatori del settore: una stima della resa dei vigneti e della qualità del prodotto, attraverso l'uso di dati satellitari, droni e sensori di prossimità; uno studio dei movimenti del terreno, del rischio di smottamenti e dei percorsi idrici, nella prospettiva di ottimizzare i flussi all'interno del vigneto; previsioni relative alla migrazioni delle tipologie di uva in base alle variazioni climatiche, al fine di consentire l'adozione delle più opportune strategie di coltivazione e pianificazione; un supporto nell'analisi dei consumi energetici e irrigui, nonché una mappatura delle aree non coltivate, strumenti intesi a valorizzare pratiche aziendali sostenibili; le informazioni necessarie per adottare interventi preventivi e gestire efficacemente le malattie e i patogeni, nell'ottica di ridurre l'uso di pesticidi; un'analisi dello *stress* idrico nelle piante, finalizzato a ottimizzare l'uso delle risorse idriche; informazioni sui prodotti etichettati mirate a comunicare in modo trasparente e verificabile le pratiche utilizzate nella produzione, avvalendosi anche della tecnologia *blockchain*.

Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza di presidi territoriali in grado di assicurare il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi energetici e idrici.

Si passa alla richiesta di chiarimenti e specificazioni in merito agli interventi svolti.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), espresso apprezzamento per l'utilizzo di tecnologie innovative quali un sistema di tracciabilità basato su *blockchain*, domanda chiarimenti in relazione a un eventuale coinvolgimento delle Istituzioni, in particolare il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Regione, nella fase di sperimentazione del progetto, anche tenuto conto della possibilità di sostenere i costi a carico degli operatori.

La senatrice NATURALE (*M5S*), condiviso l'obiettivo di mettere a punto sistemi di precisione rivolti a migliorare la sostenibilità dell'agricoltura e l'utilizzo delle risorse, chiede specificazioni in merito ai tempi necessari perché il progetto possa diventare operativo nonché in relazione ai soggetti deputati ad attuarlo.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), focalizzando l'attenzione sui sistemi di irrigazione in agricoltura, domanda chiarimenti sulle tecniche di irrigazione aerea e sulla possibilità di potenziarle.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), espresso apprezzamento per gli interventi svolti, ritiene che l'utilizzo di tecnologie avanzate sia indispensabile per evitare, in conseguenza dell'impatto dei cambiamenti climatici, una progressiva migrazione dei vitigni verso le regioni del Nord.

Domanda, quindi, se il progetto illustrato sia già stato testato su altre tipologie di produzione.

Il dottor STRIANO, rispondendo al complesso delle richieste di chiarimenti e specificazioni, richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di distinguere tra l'ambito della valutazione dei consumi irrigui e l'analisi dei percorsi di drenaggio, più attinente allo studio dei rischi idrogeologici.

Dopo aver sottolineato che il ricorso all'intelligenza artificiale deve essere completato e supportato dalle acquisizioni dell'intelligenza e dell'esperienza umane, precisa che il sistema elaborato consente una suddivisione dei costi tra gli operatori, mentre non si è ancora tenuto conto di un eventuale supporto da parte delle Istituzioni.

Ribadisce che il sistema agisce in via preventiva, formulando proiezioni a lungo termine sull'impatto dei cambiamenti climatici nella distribuzione delle varietà di uva sul territorio, consentendo di individuare precocemente situazioni di *stress* idrico e prevedendo con anticipo l'insorgenza di malattie prima della comparsa dei sintomi visibili.

Dopo aver sottolineato che il sistema ha già trovato applicazione nel mondo animale, fa riferimento alle numerose e approfondite competenze coinvolte nella messa a punto del progetto.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti dell'Associazione italiana di agrometeorologia a svolgere il loro intervento.

Ha la parola la professoressa VENTURA, presidente dell'Associazione italiana di agrometeorologia (AIAM), la quale evidenzia, in primo luogo, come l'attività dell'Associazione sia parimenti animata da un'attività di produzione di contributi accademici e di ricerca e dall'offerta di servizi agrometeorologici forniti, in collaborazione con i presidi territoriali, in risposta alla domanda degli operatori agricoli del territorio.

Invita poi a riflettere sulla circostanza che l'agricoltura è un settore che subisce una intensa influenza da parte delle variazioni climatiche e, al tempo stesso, contribuisce in misura rilevante ad esse, nelle diverse fasi di fertilizzazione del suolo, di coltivazione e produzione e di distribuzione dei prodotti. In particolare, l'agricoltura incide sul riscaldamento globale attraverso il rilascio di gas serra (GHG).

Si sofferma, quindi, sull'impatto prodotto dai cambiamenti climatici sul sistema agrario, a partire dalla elevata concentrazione di CO₂ fino alla variazione delle temperature, ai quantitativi di precipitazioni e alla loro disequilibrata e irregolare distribuzione, nonché al susseguirsi di eventi estremi di segno opposto.

L'impatto – specifica l'oratrice – può essere sintetizzato in una sostanziale modificazione dello stato di equilibrio dell'agroecosistema, con il verificarsi di squilibri nei processi vegetativi e riproduttivi.

Si rende pertanto necessario adottare misure di mitigazione e di adattamento nell'ottica di pervenire a nuovi equilibri ecosistemici. Tra le possibili misure di adattamento, menziona l'anticipo dei tempi di semina ovvero una precoce vendemmia, in sostanza la possibilità di incidere sui tempi del ciclo colturale al fine di intercettare le temperature più adeguate per lo svolgimento delle attività agricole.

Passa poi a svolgere alcune considerazioni sugli effetti della variabilità delle precipitazioni, che impongono misure di controllo dell'umidità del terreno. Tra le misure di salvataggio delle risorse idriche, ritiene particolarmente positivi gli interventi di ricarica della falda che, a differenza della creazione di invasi, non sottraggono terreno alle attività agricole.

Richiama, infine, le conseguenze dei cambiamenti climatici, nello specifico delle alte temperature e della scarsità di precipitazioni, sulla fertilità del suolo.

Ha, quindi, la parola il dottor SPANNA per l'esposizione delle modalità con le quali si possono affrontare i suddetti cambiamenti.

Illustra, al riguardo, un modello di intervento articolato in tre fasi: un'attività di previsione, nel lungo, medio e breve periodo, di scenari futuri e degli effetti delle attività di mitigazione e adattamento; un'attività di prevenzione del rischio, mediante azioni di programmazione, ricerca, allestimento di strutture e servizi di monitoraggio e di supporto, campagne di formazione e di informazione; un'attività di gestione del rischio, mediante l'impiego di conoscenze, strutture e servizi predisposti in via preventiva.

Dà, quindi, conto degli obiettivi perseguiti tramite le misure di mitigazione, tra i quali pone in specifica evidenza la riduzione delle emissioni di gas serra.

Si sofferma poi sull'adattamento colturale, consistente nella modifica delle pratiche colturali con l'obiettivo di fronteggiare le nuove condizioni climatiche. Tra le innovative pratiche colturali, ricorda: l'implementazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la promozione della selezione di genotipi resilienti e resistenti ai cambiamenti climatici; il miglioramento dell'educazione e della formazione per la gestione delle risorse nel settore agricolo; il sostegno della ricerca per la valutazione del rischio e per lo sviluppo di soluzioni di adattamento e mitigazione.

Con riferimento alle strategie di adattamento, menziona una serie di positive iniziative di pianificazione strutturale: la razionalizzazione degli impianti irrigui, nonché degli impianti antigrandine e antigelo; lo sviluppo di reti di monitoraggio; il sostegno di servizi di assistenza tecnica; la creazione di invasi idrici e l'efficientamento di reti di distribuzione; l'adeguamento delle strutture zootecniche; la promozione di impianti per la produzione di bioenergia o compostaggio.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di adottare, ai diversi livelli istituzionali, strumenti normativi tesi a costruire e migliorare le capacità di adattamento. Rammenta, al riguardo, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Rileva, in proposito, che diverse regioni, tra cui la regione Piemonte, hanno predisposto strategie regionali di adattamento.

Fa cenno, conclusivamente, ad una tabella recante linee guida per l'adattamento e la mitigazione riferite ai seminativi nel territorio della regione Piemonte, nonché agli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e di tutela dell'ambiente nell'ambito del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 858

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che l'articolo 1 riconosce il sistema italiano delle *pro loco* quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;

rilevato che per *pro loco* si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del comune su cui insistono;

valutato che l'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del turismo – Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* e che il Ministero del turismo verifica il possesso dei requisiti dell'ente e, con cadenza annuale, provvede alla verifica dei requisiti medesimi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, commi 1 e 3, si valuti di sostituire le parole: « Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica » con le seguenti: « Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche »;

2. all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), si valuti di inserire, dopo le parole: « dieci regioni », le seguenti: « o province autonome »;

3. all'articolo 2, comma 4, si valuti un chiarimento per quanto concerne il termine « riconoscimento » dei comitati regionali degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* nei rapporti con le regioni;

4. all'articolo 5, si rileva che la novella introdotta potrebbe comportare un ampliamento dell'ambito di applicazione del disegno di legge, circoscritto alle sole *pro loco*;

5. in relazione all'articolo 6, si valuti l'opportunità di un approfondimento sugli eventuali oneri connessi alla realizzazione, alla gestione e alla tenuta dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 136

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 21 gennaio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE FIBROMIALGIA ITALIA ODV (AFI), DEL COLLEGIO REUMATOLOGI ITALIANI (CReI), DELL'ASSOCIAZIONE SMILE PUGLIA ETS, DELL'ASSOCIAZIONE FIBROMIALGICI « LIBELLULA LIBERA » APS E DI INPS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 E 1023 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIBROMIALGIA COME MALATTIA INVALIDANTE)

Plenaria

265^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) *Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala innanzitutto la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, che innova le previsioni relative al regime d'incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, mentre la successiva lettera *c*) sostituisce alcuni commi dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo.

La lettera *d*) introduce nel decreto legislativo n. 116 gli articoli 29-*bis* e 29-*ter*. Il nuovo articolo 29-*bis* distingue l'impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione.

La lettera *e*) sostituisce l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116. Il comma 4 del nuovo articolo 30 esclude l'assegnazione al giudice onorario dei procedimenti in materia, tra l'altro, di lavoro.

La successiva lettera *f*) inserisce nel decreto legislativo n. 116 alcuni articoli successivi all'articolo 30.

Il nuovo articolo 30-*bis* dispone che ai magistrati onorari destinati in supplenza non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione.

Il nuovo articolo 30-*ter* disciplina l'attività dei magistrati onorari confermati relativamente al periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Il nuovo articolo 30-*quater* disciplina il trasferimento dei magistrati onorari confermati.

Il comma 3 estende la procedura di trasferimento alle ipotesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-*ter*.

Ai sensi del comma 6 è applicabile al magistrato onorario confermato l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il nuovo articolo 30-*septies*, comma 2, prevede che l'incarico di magistrato onorario confermato possa essere temporaneamente sospeso per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

La lettera *h*) del comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 116 nuovi articoli successivamente all'articolo 31.

Il nuovo articolo 31-*bis* concerne il trattamento dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, mentre il nuovo articolo 31-*ter* riguarda il compenso e il regime previdenziale per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.

L'articolo 3, comma 1, prevede che i magistrati onorari confermati che sono pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di

cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi del comma 2, qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione in favore dei magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività, questi ultimi sono collocati in aspettativa senza assegni nel rispetto del limite massimo di durata previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.

A parere della senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) il disegno di legge in esame costituisce un mezzo di grande rilevanza ai fini del riconoscimento del ruolo della magistratura onoraria, risultando tuttavia non abbastanza incisivo particolarmente in ordine agli aspetti previdenziali. Per tali ragioni il Gruppo del Partito Democratico della Camera dei deputati ha scelto di astenersi in sede di approvazione del provvedimento.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) osserva che il provvedimento in esame è da apprezzare in quanto costituisce un chiaro avanzamento sul piano della tutela dei diritti dei magistrati onorari.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza.

(1339) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nota preliminarmente il relatore ZULLO (*FdI*) che il disegno di legge in titolo reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo del 23 ottobre 2023 fra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Come specificato dall'articolo 3, le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere all'attuazione dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo, questo riconosce nelle premesse come il Sovrano Militare Ordine di Malta operi a favore della popolazione italiana tramite il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.). Pertanto, l'articolo 1 prevede per il C.I.S.O.M. l'iscrizione di diritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, su domanda, tramite il deposito di un regolamento che recepisce le norme del Codice del Terzo settore

italiano. L'inserimento del C.I.S.O.M. nel Registro comporta l'applicazione all'ente del Codice del Terzo settore, ad eccezione di alcune disposizioni.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere viene messa in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2024 (n. 243)

(Parere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, ha la parola la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 243**

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

preso atto che l'articolo 1 prevede la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000;

considerato che la quota di risorse oggetto del riparto ammonta a circa 26,183 milioni di euro e che, in base alla disciplina legislativa vigente, le risorse riservate ai comuni oggetto del provvedimento sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,

tenuto conto dei criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285;

valutate le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione recate dall'articolo 2;

rilevate altresì le previsioni riguardanti la programmazione, da parte dei comuni riservatari, in ordine all'utilizzo e alla destinazione delle risorse oggetto di riparto, di cui all'articolo 3,

esprime parere favorevole.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 21 gennaio 2025

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Laura Renzi, campaigner di Amnesty International Italia; la dottoressa Edith Olivares, direttrice generale di Amnesty International Messico; e la dottoressa Bibiana Mendoza, rappresentante del Collettivo Hasta encontrarte.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Amnesty International Messico e del Collettivo Hasta encontrarte, sul tema delle sparizioni forzate in Messico

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 16 gennaio scorso.

La presidente PUCCIARELLI, in apertura di seduta, rivolgere un saluto alle rappresentanti di *Amnesty International* Messico e del Collettivo *Hasta encontrarte*.

La dottoressa Laura RENZI, *campaigner* di *Amnesty International* Italia, evidenzia l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni italiane sulla drammatica realtà delle sparizioni forzate in Messico e sul ruolo delle donne nella ricerca della verità.

La dottoressa Edith OLIVARES, direttrice generale di *Amnesty International* Messico, denuncia come, in ragione della inefficienza delle autorità messicane nelle attività investigative, siano i familiari delle persone scomparse ad intraprendere autonomamente le ricerche dei loro cari, correndo grandi pericoli. Le donne, in particolare, risultano le più coinvolte in tali attività e rischiano a loro volta la sparizione forzata, l'omicidio, gravi minacce, esponendosi talvolta a problematiche di ordine sanitario, ad esempio, per il contatto con materiale organico potenzialmente dannoso.

La dottoressa Bibiana MENDOZA, rappresentante del Collettivo *Hasta encontrarte*, nel fare presente alla Commissione di essere ancora alla ricerca di suo fratello scomparso nel 2018, sottolinea l'importanza di tutelare le donne che lottano per ritrovare i loro cari e di coinvolgere fattivamente le Autorità messicane nella ricerca delle persone scomparse.

Prende quindi la parola per porre quesiti o formulare osservazioni, oltre alla presidente PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), la senatrice PELLEGRINO (*Fdi*).

La presidente PUCCIARELLI ringrazia le rappresentanti di *Amnesty International* Messico e del Collettivo *Hasta encontrarte* intervenute in seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 21 gennaio 2025

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,40

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 21 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dal dottor Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, dal dottor Lucio Pifferi, Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, e dalla dottoressa Elisabetta Mancini, Capo Segreteria del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza.

Vittorio PISANI, *Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), Ester MIELI (*FDI*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali rispondono Vittorio PISANI, *Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza*, e Ivano GABRIELLI, *Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 21 gennaio 2025

**Comitato XI
Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami
tra criminalità organizzata e società sportive**

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,25

Audizione di Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 21 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 13,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Carlo Stafforini e Francesco Dondero, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Carlo Stafforini, imprenditore, e di Francesco Dondero, professore di Ecologia dell'Università del Piemonte Orientale. Gli auditi sono inoltre accompagnati dall'ingegner Peter Murphy, amministratore delegato dell'azienda EPOC Enviro, che interviene in videoconferenza.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Carlo STAFFORINI, *imprenditore*, Francesco DONDERO, *professore di Ecologia dell'Università del Piemonte Orientale* e Peter MURPHY, *amministratore delegato dell'azienda EPOC Enviro*, in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Pietro LOREFICE (*M5S*) e, in videoconferenza, Manfredi POTENTI (*Lega*), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Carlo STAFFORINI, *imprenditore*, Francesco DONDERO, *professore di Ecologia dell'Università del Piemonte Orientale* e Peter MURPHY, *amministratore delegato dell'azienda EPOC Enviro*, in videoconferenza, replicano, a più riprese, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 21 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 11,50.

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Pierangelo Albini, Direttore Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione, dando il benvenuto al dottor Pierangelo Albini, direttore per l'area Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria, accompagnato dalla dottoressa Lucia Scorza, *senior professional* per l'area Affari sociali, Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria.

Pierangelo ALBINI, *Direttore Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Lucia SCORZA, *Senior Professional Affari Sociali, area Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria*, svolge considerazioni aggiuntive sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Stefania ASCARI (*M5S*) e Martina SEMENZATO, *presidente*.

Lucia SCORZA, *Senior Professional Affari Sociali, area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 21 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,35

Plenaria

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 20,35.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 26 settembre e 16 ottobre 2024 e del 14 gennaio 2025 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Niccolò Ludovici, magistrato, della dottoressa Cristina Capranica, magistrata, e del dottor Francesco Cocci, commercialista e revisore dei conti.

Comunica, inoltre, che Lidia Giannelli, già consigliere comunale di Dicomano, ha fatto pervenire alla Commissione la documentazione da lei citata durante la sua audizione dello scorso 22 ottobre e che la documen-

tazione è a disposizione dei componenti della Commissione presso l'archivio.

Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena svolta, ha concordato di procedere il prossimo giovedì 6 febbraio, alle ore 16, all'audizione a testimonianza di Rodolfo Fiesoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva e dell'articolo 16 del Regolamento interno.

La seduta termina alle ore 20,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 21 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza del Presidente
LISEI*

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 12,25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 382 (supplemento) di martedì 14 gennaio 2025, seduta n. 43 delle Commissioni 1^a e 2^a riunite, è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 8, alla 15^a riga, la parola: « rivendica » è sostituita dalla seguente: « sottolinea ».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 383 (supplemento) di mercoledì 15 gennaio 2025, seduta n. 44 delle Commissioni 1^a e 2^a riunite, è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 9, alla 12^a riga, le parole: « è accantonato » sono sostituite dalle seguenti: « sarà votato nella prossima seduta ».